SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 febbraio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1987.

Istituzione del corso di sicurezza per navi petroliere.

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1987.

Istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi petroliere.

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1987.

Istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici.

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1987.

Istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici.

Da 87A0941 a 87A0944

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 14 febbraio 1987, n. **31.**

Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo a termini dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.

Art. 2.

1. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.

2. Se nessun candidato ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi, sono indette elezioni di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, con precedenza, in caso di parità di voti, per il più anziano di età. Le elezioni di ballottaggio si tengono il quattordicesimo giorno successivo.

Art. 3.

1. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato.

2. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

Art. 4.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comizi per la copertura di eventuali seggi vacanti sono convocati, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Art. 6.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, e nei limiti con essa compatibili, si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64, dalla legge 28 aprile 1967, n. 262, dalla legge 23 aprile 1976, n. 136, e dalla legge 13 marzo 1980, n. 70.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

L'art. 17 della legge n. 29/1948 (Norme per la elezione del Senato della Repubblica), stabilisce:

«L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e ne dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale».

Nota all'art. 3, comma 2:

L'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), dispone:

«Non sono eleggibili:

a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
b) i presidenti delle giunte provinciali;
c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
d) il capo e il vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il rappresentante del Governo presso la regione autonoma della Sardegna, il commissario dello Stato nella regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci;
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere *a), b)* e *c)* del predetto comma, dalla formale presentazione delle dimissioni.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere *a), b)* e *c).*

Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.

In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento».

Note all'art. 6, comma 1:

— Le leggi numeri 29/1948, 64/1958 e 262/1967 disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica.

— La legge n. 136/1976 concerne la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale.

— La legge n. 70/1980 regola la determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione (l'importo degli onorari è stato aggiornato dalla legge 4 aprile 1985, n. 117 e dal relativo provvedimento di esecuzione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1985, n. 169).

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1834):

Presentato dal Ministro dell'interno (SCALFARO) il 22 maggio 1986.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 maggio 1986, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione l'11, 12, 26 giugno 1986.

Relazione scritta annunciata il 1° luglio 1986 (atto n. 1834/*A* - relatore: sen. JANNELLI).

Esaminato in aula e approvato il 16 ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4083):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 ottobre 1986, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione il 5 novembre 1986.

Relazione scritta annunciata il 1° dicembre 1986 (atto n. 4083/*A* - relatore: on. GALLONI).

Esaminato in aula l'11 dicembre 1986 e approvato il 27 gennaio 1987.

87G0110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1987, n. 32.

Norme di attuazione dell'art. 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali gestita dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914;

Vista la legge 15 marzo 1973, n. 44;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58;

Visto l'art. 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure percentuali, secondo l'anno di decorrenza:

Anno di decorrenza	Percentuali di aumento
1954	49,5
1955	49,5
1956	50,7
1957	53,1
1958	45,2
1959	42,2
1960	36,3
1961	32,9
1962	30,5
1963	27,8
1964	25,1
1965	20,9
1966	16,9
1967 - 1974	—
1975	7,9
1976	12,4
1977	19,2
1978	16,4
1979	16,0
1980	16,4
1981	22,8
1982 (1° semestre)	17,3

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sugli importi delle pensioni spettanti al 30 giugno 1982 e l'ammontare delle pensioni rivalutate non puo superare l'importo massimo della pensione liquidabile con decorrenza 1° luglio 1982, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione della tabella *A* allegata alla legge 15 marzo 1973, n. 44.

4. Gli importi delle pensioni rivalutate ai sensi del presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica successiva al 30 giugno 1982.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 21

NOTE

Nota al titolo:

Il testo dell'art. 10 della legge n. 140/1985 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) è il seguente:

«Art. 10. *(Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonché a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriali).* — Entro il 30 giugno 1985, le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno rivalutate, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate».

Note alle premesse:

— La legge n. 967/1953 reca norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

— Il D.P.R. n. 914/1955 reca: «Norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali».

— La legge n. 44/1973 reca: «Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali».

— Il D.P.R. n. 58/1976 reca: «Norme per l'esecuzione della legge 15 marzo 1973, n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e modificazioni e integrazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni».

— Per il testo dell'art. 10 della legge n. 140/1985 si veda nella nota al titolo.

Nota all'art. 1, comma 3:

La tabella *A* allegata alla legge n. 44/1973 (per il titolo della legge si veda nelle note alle premesse) sostituisce la tabella *A* allegata al D.P.R. n. 914/1955. Si trascrive il testo della predetta tabella:

«TABELLA *A*

Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua del dirigente in relazione all'età d'inizio del pensionamento

Età d'inizio del pensionamento	Coefficienti Maschi	Coefficienti Femmine
55 ed età inferiori		0,950
56		0,960
57		0,970
58		0,980
59		0,990
60 ed età inferiori	0,950	1,000
61	0,960	1,037
62	0,970	1,078
63	0,980	1,122
64	0,990	1,172
65	1,000	1,225
66	1,047	1,283
67	1,095	1,342
68	1,144	1,401
69	1,195	1,464
70	1,249	1,539
71	1,308	1,602
72	1,371	1,680
73	1,440	1,764
74	1,516	1,857
75	1,600	1,960
76	1,693	2,075
77	1,799	2,205
78	1,920	2,353
79	2,057	2,520
80	2,210	2,708
81	2,368	2,901
82	2,535	3,106
83	2,706	3,315
84	2,880	3,529
85	3,055	3,743

Per l'applicazione dei coefficienti si determina l'età dell'iscritto al giorno di decorrenza della pensione, tralasciando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per anno intero le frazioni pari o superiori a sei mesi».

87G0103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1987, n. **33.**

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 dell'accordo di modificazioni del Concordato Lateranense con la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visto l'art. 75 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi;

Visto il testo predisposto dalla commissione per il regolamento di attuazione della legge sugli enti e beni ecclesiastici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'accluso regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

2. Le disposizioni del predetto regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 22

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1985, N. 222, RECANTE DISPOSIZIONI SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI.

Art. 1.

1. Nel presente regolamento l'espressione legge senza specificazioni indica la legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 2.

1. La domanda di riconoscimento prevista dall'art. 3 della legge è diretta al Ministro dell'interno ed è presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta.

2. Alla domanda sono allegati:

a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso;

b) le norme statutarie relative alla struttura dell'ente ed ai controlli canonici cui è soggetto, salvo che tali elementi risultino da disposizioni del codice di diritto canonico specificamente indicate nella domanda;

c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento;

d) i documenti da cui risulti il fine dell'ente, salvo che si tratti di enti di cui all'art. 2, comma primo, della legge;

e) la documentazione relativa agli elementi da indicare nel registro delle persone giuridiche.

3. L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge, può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.

Art. 3.

1. Il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi primo e secondo, 11 e 12 della legge è documentato allegando alla domanda gli attestati della Santa Sede o di altra autorità ecclesiastica competente, salvo che si tratti di requisiti risultanti in modo certo da altro documento allegato.

2. Alla domanda di riconoscimento degli enti di cui agli articoli 8, 11 e 12 della legge sono allegati i documenti comprovanti i mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'ente; per gli istituti religiosi di diritto diocesano è altresì allegata alla domanda una relazione sulla situazione economico-finanziaria e sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di esistenza dell'ente.

3. Alla domanda di riconoscimento delle società di vita apostolica e delle associazioni pubbliche di fedeli è allegata una relazione sulla diffusione dell'ente e delle sue attività.

Art. 4.

1. Il prefetto istruisce la domanda di riconoscimento e acquisisce, se necessario, ulteriori elementi rivolgendo diretta richiesta all'ente, all'autorità ecclesiastica o ad organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia; trasmette quindi gli atti con il proprio parere al Ministro dell'interno, dando contestuale notizia agli interessati dell'avvenuta trasmissione.

2. Il prefetto territorialmente non competente che riceve la domanda di riconoscimento la trasmette, per gli adempimenti di cui al comma 1, al prefetto competente, dandone notizia agli interessati.

Art. 5.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento della personalità giuridica o il provvedimento di non accoglimento della domanda è comunicato al rappresentante dell'ente e all'autorità ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento o vi ha dato l'assenso.

Art. 6.

1. La domanda di riconoscimento delle associazioni di cui all'art. 10 della legge è presentata all'autorità statale o regionale competente per il riconoscimento, corredata dai documenti richiesti dalle leggi civili per il riconoscimento delle persone giuridiche.

2. Alla domanda è altresì allegato l'atto di costituzione o approvazione dell'autorità ecclesiastica dal quale risultino anche i poteri dell'autorità medesima in ordine agli organi statutari.

3. Per l'assenso dell'autorità ecclesiastica si applica la disposizione dell'art. 2, comma 3.

Art. 7.

1. La domanda di revoca del riconoscimento civile di un capitolo cattedrale o collegiale a norma dell'art. 14, comma primo, della legge è presentata, rispettivamente dalla Santa Sede o dal vescovo diocesano, al Ministro dell'interno, con l'indicazione dei motivi che giustificano la richiesta e della destinazione che l'autorità ecclesiastica intende dare ai beni del capitolo.

2. La domanda di revoca tiene luogo del provvedimento ecclesiastico di cui all'art. 20, comma terzo, della legge.

3. Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato.

Art. 8.

1. L'ente ecclesiastico che svolge attività per le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta di scritture contabili deve osservare le norme circa tali scritture relative alle specifiche attività esercitate.

Art. 9.

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione ad acquistare immobili o ad accettare donazioni o eredità o a conseguire legati è accompagnata:

a) dal certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risultino l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, le generalità del legale rappresentante nonché l'esistenza di eventuali limitazioni del potere di rappresentanza;

b) dalla deliberazione, del competente organo dell'ente relativa all'acquisto qualora tale organo sia diverso dal legale rappresentante;

c) dal contratto relativo all'acquisto o dall'atto pubblico contenente la dichiarazione del donante, ovvero dal verbale di pubblicazione del testamento;

d) dalla perizia giurata descrittiva ed estimativa dei beni;

e) dalla indicazione delle somme di denaro e dall'elenco dei beni mobili oggetto della donazione, dell'eredità o del legato;

f) dall'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica ove prescritta;

g) da ogni altro elemento utile a documentare l'opportunità dell'acquisto e la destinazione dei beni.

2. Nell'istruire la domanda a termini delle leggi civili il prefetto acquisisce le informazioni e gli elementi ritenuti opportuni nonché il parere dei competenti uffici tecnici erariali e, ove occorra, di altri uffici tecnici dello Stato in ordine al valore dei beni rivolgendo diretta richiesta agli organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia.

3. I pareri di cui al comma 2 sono comunicati al prefetto entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 10.

1. Per gli acquisti delle persone giuridiche soggette al vescovo diocesano la domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 9 deve essere corredata dall'autorizzazione della Santa Sede o del vescovo ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione è richiesta.

2. Per gli acquisti degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica la domanda di autorizzazione deve essere corredata dall'autorizzazione della Santa Sede o del superiore competente ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione è richiesta.

Art. 11.

1. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell'interno le deliberazioni adottate in attuazione dei canoni 1277, 1292, paragrafo 2, e 1295 del codice di diritto canonico entro trenta giorni dalla loro promulgazione; comunica altresì il limite di valore stabilito dalla Santa Sede ai sensi del canone 638, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.

2. Chiunque via abbia interesse può richiedere alla prefettura del luogo in cui risiede copia delle deliberazioni indicate nel comma 1, vigenti al momento della richiesta.

Art. 12.

1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei mutamenti previsti dall'art. 19, comma primo, della legge

si provvede su domanda dell'autorità ecclesiastica che li ha disposti o approvati, ovvero del legale rappresentante dell'ente con l'assenso dell'autorità ecclesiastica.

2. La domanda è indirizzata al Ministro dell'interno con l'indicazione dei motivi che hanno reso necessario o utile il mutamento. Essa è corredata da copia autentica del provvedimento ecclesiastico che ha disposto o approvato il mutamento, e da copia autentica della eventuale delibera degli organi dell'ente.

3. La domanda è presentata al prefetto della provincia in cui l'ente ha sede.

Art. 13.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 19, comma secondo, della legge è emanato su proposta del Ministro dell'interno.

2. Il Ministro comunica all'autorità ecclesiastica competente gli elementi da cui risulta che è venuto meno qualcuno dei requisiti prescritti per il riconoscimento dell'ente.

Art. 14.

1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei provvedimenti canonici di cui agli articoli 21, commi primo e secondo, e 29, comma primo, della legge adottati dall'autorità ecclesiastica dopo il 30 settembre 1986, e di quelli di cui all'art. 22, comma terzo, della legge adottati dall'autorità ecclesiastica dopo il 30 settembre 1989, si applicano le procedure ordinarie previste per il riconoscimento, la trasformazione, la soppressione degli enti ecclesiastici.

Art. 15.

1. L'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici è effettuata su richiesta del legale rappresentante secondo le modalità previste dagli articoli 24 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Per gli enti facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa lo statuto è sostituito dal decreto canonico di erezione da cui risultino la denominazione, la natura e la sede dell'ente.

3. Gli elementi di cui al comma 2 possono risultare anche da una dichiarazione dell'autorità ecclesiastica integrativa del decreto canonico di erezione.

4. Per gli altri enti ecclesiastici, ove manchi uno statuto approvato agli effetti civili e contenente le norme di funzionamento dell'ente e i poteri degli organi di rappresentanza, deve essere prodotto un attestato della Santa Sede o del vescovo diocesano dal quale risultino tali elementi.

5. In luogo del decreto di riconoscimento può essere allegato alla domanda un attestato del Ministro dell'interno da cui risulti che l'ente aveva il possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore al 7 giugno 1929.

6. Nell'attestato il Ministro indica gli elementi che dimostrano il possesso della personalità giuridica civile da parte dell'ente, dà atto dell'assenso dell'autorità ecclesiastica e dichiara che non è intervenuta alcuna causa di estinzione di tale personalità.

Art. 16.

1 L'Istituto centrale e gli istituti diocesani per il sostentamento del clero comunicano, rispettivamente al Ministro dell'interno e al prefetto competente, la composizione del consiglio di amministrazione e le successive variazioni, indicando anche quali siano i membri designati dal clero.

Art. 17.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 il trattamento tributario delle remunerazioni erogate ai sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi è regolato ai sensi dell'art. 25 della legge e del presente articolo.

2. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli istituti diocesani, determina entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le remunerazioni sono state corrisposte, secondo la tabella delle aliquote in vigore per il relativo periodo di imposta, l'ammontare dell'imposta dovuta da ciascun soggetto indicato dagli istituti diocesani applicando, a richiesta dell'interessato, le detrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ove spettanti. Il versamento delle ritenute è effettuato, annualmente, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma entro il 15 aprile successivo alla determinazione dell'imposta dovuta e con le modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

3. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero rilascia ai soggetti di cui al comma 1, il certificato previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine indicato dall'art. 16, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. Nel certificato deve essere indicato l'istituto diocesano che gestisce la posizione retributiva del soggetto interessato.

4. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è altresì tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 7 e 9, quarto comma, del decreto indicato al comma 3, intendendosi per pagamenti fatti nell'anno precedente l'importo delle remunerazioni corrisposte e comunicate ai sensi del comma 2.

Art. 18.

1. I provvedimenti canonici che determinano la denominazione e la sede delle diocesi devono indicare anche i confini territoriali delle circoscrizioni delle medesime.

Art. 19.

1. Le domande in carta libera di trascrizione, di voltura catastale o di iscrizione tavolare relative ai trasferimenti di cui all'art. 31, comma primo, della legge sono presentate dal legale rappresentante dell'ente al quale i beni sono trasferiti.

2. Alla domanda è allegata copia del decreto ministeriale di cui agli articoli 22, 28, 29, comma secondo, e 30 della legge, con gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Le domande di voltura catastale o di iscrizione tavolare devono contenere l'indicazione dell'ente da cui il bene proviene e gli estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento.

4. Le domande relative ai trasferimenti a termini dell'art. 29, comma quarto, della legge sono corredate anche da copia autentica del provvedimento del vescovo diocesano. Le conseguenti trascrizioni, volture catastali o iscrizioni tavolari sono effettuate sulla base di tale provvedimento.

5. In tutte le fasi delle procedure di trascrizione, voltura catastale o iscrizione tavolare, le esenzioni da ogni tributo ed onere di cui all'art. 31, comma primo, della legge, sono subordinate all'espressa richiesta del legale rappresentante dell'ente al quale i beni sono trasferiti.

Art. 20.

1. Il rendiconto previsto dall'art. 44 della legge è trasmesso dalla Conferenza episcopale italiana al Ministro dell'interno entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio.

Art. 21.

1. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al precedente art. 20, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

Art. 22.

1. Le amministrazioni competenti provvedono ad emanare le disposizioni di attuazione dell'art. 47, commi secondo e terzo, della legge in relazione alle diverse modalità previste dalle leggi relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché le modalità di versamento delle somme previste dai commi quarto e quinto del medesimo articolo.

Art. 23.

1. Le quote di cui all'art. 47, comma secondo, della legge sono utilizzate dallo Stato a norma dell'art. 48 della legge secondo criteri e priorità stabiliti entro il 30 settembre di ogni anno dal Consiglio dei Ministri, udite le competenti commissioni parlamentari.

Art. 24.

1. La commissione paritetica di cui all'art. 49 della legge è composta da sei membri nominati per metà dalla Conferenza episcopale italiana e per metà dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. I membri della commissione sono nominati entro il 30 novembre dell'ultimo anno di ciascun triennio.

Art. 25.

1. La trascrizione del vincolo di cui all'art. 53, comma terzo, della legge è richiesta dall'autorità civile erogante entro sessanta giorni dalla erogazione del contributo.

2. La rivalutazione prevista da tale disposizione è operata sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice di cui all'art. 38 della legge, verificatasi tra il mese precedente l'erogazione del contributo e quello di restituzione delle somme.

Art. 26.

1. I componenti del consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto designati ai sensi dell'art. 57 della legge durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente confermati più di una volta.

2. Venendo a mancare entro il quadriennio un componente del consiglio il nuovo componente resta in carica sino al compimento di tale quadriennio.

3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal direttore generale degli affari dei culti.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a vice prefetto e non inferiore a direttore di sezione, nominato con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 27.

1. Sono sottoposti al consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto, oltre agli atti indicati da disposizioni di leggi e di regolamenti:

a) i progetti di bilancio preventivo e le proposte di variazione in corso di esercizio;

b) i programmi di massima concernenti la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione del patrimonio;

c) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

d) la determinazione, nei casi non previsti dagli articoli 61, 62 e 63 della legge, delle modalità e delle misure delle liquidazioni e affrancazioni;

e) le determinazioni relative all'applicazione degli articoli 65, 67 e 70 della legge;

f) ogni altra questione sulla quale il Ministro dell'interno ritenga opportuno sentire il consiglio stesso.

Art. 28.

1. Le trascrizioni, le volture catastali o le iscrizioni tavolari relative al trasferimento dei patrimoni di cui agli articoli 55 e 69 della legge sono richieste, per delega del Ministro dell'interno, dai prefetti delle province in cui si trovano i beni da trasferire.

2. Le domande devono contenere l'indicazione dell'ente da cui il bene proviene, nonché, ai fini delle volture o iscrizioni tavolari, gli estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento.

Art. 29.

1. Chiunque abbia in concessione o in uso, anche di fatto, edifici di culto o altri immobili in cui si trovino arredi sacri, mobili, preziosi e comunque beni di interesse storico, bibliografico, archivistico, artistico, archeologico o monumentale di proprietà del Fondo edifici di culto risponde della diligente custodia e conservazione degli stessi.

2. Copia dei registri inventari di tali beni è conservata dal Ministero dell'interno, dalla prefettura e dall'ufficio dell'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio.

3. Le variazioni da effettuare, per qualsiasi motivo, nei registri inventari sono comunicate alle suindicate amministrazioni.

Art. 30.

1. I beni culturali di proprietà del Fondo edifici di culto non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli cui sono destinati senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno.

2. L'autorizzazione può essere data, sentito il consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto, quando ricorrano ragioni o circostanze di particolare rilevanza, nazionale od internazionale, sotto il profilo culturale od artistico.

3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'obbligo di immediata restituzione del bene, salvo il risarcimento in favore del Fondo edifici di culto dei danni eventualmente subiti dal bene stesso.

4. Vanno in ogni caso osservate le norme di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

Art. 31.

1. L'utilizzo di beni immobili di proprietà del Fondo edifici di culto per fini diversi da quelli per i quali il Ministro dell'interno li ha concessi o li ha dati in locazione e la violazione del divieto di subconcessione o sublocazione determinano la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto di locazione.

Art. 32.

1. Il prefetto provvede alla ordinaria amministrazione dei beni del Fondo edifici di culto esistenti nella provincia ed alla riscossione dei crediti.

2. I pagamenti in favore del Fondo edifici di culto vengono effettuati mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale, che ne cura l'accreditamento alla contabilità speciale intestata al prefetto della provincia.

3. Al termine di ogni trimestre le somme riscosse sono trasferite a cura del prefetto alla Direzione generale degli affari dei culti mediante vaglia del Tesoro, corredato da un prospetto indicante:

a) i debitori;

b) la natura e l'entità del debito;

c) l'ammontare delle somme versate;

d) il periodo cui si riferisce il versamento;

e) l'imputazione al capitolo di entrata del bilancio del Fondo edifici di culto.

Art. 33.

1. I prelevamenti dai fondi di riserva iscritti nel bilancio del Fondo edifici di culto sono disposti con decreto del Ministro dell'interno.

2. L'avanzo o il disavanzo di gestione determinato alla chiusura del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente viene iscritto nel bilancio di previsione dell'anno successivo in sede di assestamento.

3. L'avanzo viene destinato a finanziare spese istituzionali del Fondo edifici di culto o gli eventuali disavanzi di gestione degli anni finanziari precedenti.

Art. 34.

1. La nomina e le gestioni del cassiere e del consegnatario del Fondo edifici di culto sono regolate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

2. Il cassiere provvede anche alla custodia dei titoli mobiliari di proprietà del Fondo edifici di culto.

3. Il direttore generale degli affari dei culti può disporre il deposito dei titoli medesimi presso un istituto bancario di diritto pubblico o una banca di interesse nazionale.

Art. 35.

1. Le fabbricerie delle chiese cattedrali e di quelle dichiarate di rilevante interesse storico o artistico sono composte da sette membri, nominati per un triennio, due dal vescovo diocesano e cinque dal Ministro dell'interno sentito il vescovo stesso. Esse sono rette da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il vescovo diocesano.

2. Le altre fabbricerie sono composte dal parroco o rettore della chiesa e da altri quattro membri nominati per un triennio dal prefetto, d'intesa con il vescovo diocesano. Esse sono rette da un proprio regolamento approvato dal prefetto sentito il vescovo diocesano.

3. Il presidente è eletto tra i membri della fabbriceria a norma dello statuto o regolamento ed è nominato con decreto del Ministro dell'interno o del prefetto, secondo la distinzione di cui ai commi 1 e 2.

4. Tutti i componenti prestano la loro opera gratuitamente.

Art. 36.

1. Non può essere nominato fabbricere chi ha rapporti d'interesse proprio o del coniuge o dei parenti o affini sino al quarto grado con la fabbriceria.

2. Non possono essere contemporaneamente membri della stessa fabbriceria coniugi o parenti o affini entro il terzo grado.

Art. 37.

1. Spetta alla fabbriceria, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto:

a) provvedere alle spese di manutenzione e di restauro della chiesa e degli stabili annessi e all'amministrazione dei beni patrimoniali e delle offerte a ciò destinati;

b) amministrare i beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda l'erogazione delle relative rendite, il disposto dei successivi commi;

c) provvedere alle spese per arredi, suppellettili ed impianti necessari alla chiesa e alla sacrestia e ad ogni altra spesa che grava per statuto sul bilancio della fabbriceria.

2. Le rendite destinate a spese di ufficiatura e di culto sono iscritte nel bilancio della fabbriceria fra le partite di giro e vengono annualmente versate a chi rappresenta la chiesa o l'ente a cui la chiesa è annessa.

3. Delle rendite con destinazione indeterminata o mista viene conservata per i fini di culto, ed erogata a norma del comma 2, una quota pari alla percentuale media delle somme effettivamente impiegate per detti fini nel quinquennio 1981-1985 o, in mancanza della relativa documentazione, una quota pari al cinquanta per cento delle rendite stesse.

Art. 38.

1. Il presidente della fabbriceria:

a) annualmente predispone e sottopone al consiglio, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) esegue le delibere del consiglio ed eroga le spese deliberate;

c) in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari e ne riferisce per la ratifica al consiglio nella prima adunanza utile;

d) promuove, da parte del rappresentante legale della chiesa o dell'ente cui questa è annessa, la tutela dei diritti relativi ai beni della chiesa amministrati dalla fabbriceria.

Art. 39.

1. Il presidente della fabbriceria entro il 31 gennaio di ciascun anno trasmette al prefetto il conto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso, approvati dal consiglio.

2. Il prefetto, sentito il vescovo diocesano, può formulare osservazioni entro trenta giorni.

3. Il prefetto, qualora siano accertate, anche a mezzo di ispezioni dallo stesso disposte, gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero l'impossibilità per la fabbriceria di continuare a funzionare:

a) ove ricorrano motivi di urgente necessità può, sentito il vescovo diocesano, sospendere la fabbriceria affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario;

b) in ogni caso riferisce al Ministro dell'interno, il quale, sentito il vescovo diocesano ed udito il Consiglio di Stato, può sciogliere la fabbriceria e nominare un commissario straordinario.

4. Nel caso previsto dalla lettera *b)* del comma 3, l'amministrazione straordinaria non può eccedere il termine di sei mesi, prorogabile, in casi eccezionali, fino ad un anno, termine entro il quale la fabbriceria deve essere ricostituita.

Art. 40.

1. La fabbriceria non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione governativa, da concedersi sentita la competente autorità ecclesiastica.

2. La relativa istanza è presentata al prefetto dal presidente della fabbriceria, corredata dalla delibera del consiglio, dall'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica e da tutti gli altri documenti giustificativi.

3. L'autorizzazione è data con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, per le chiese amministrate da fabbricerie di nomina ministeriale; in ogni altro caso è concessa con decreto del prefetto.

Art. 41.

1. La fabbriceria, che sia persona giuridica, continua ad amministrare i beni di sua proprietà e quelli di cui all'art. 37, anche se la chiesa perde la personalità giuridica a norma dell'art. 30 della legge o per altra causa. Alla soppressione della fabbriceria che non disponga più di tali beni si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno d'intesa col vescovo diocesano, udito il Consiglio di Stato.

2. La fabbriceria, che non sia persona giuridica, cessa di esistere se la chiesa perde la personalità giuridica ovvero se non vi sono più beni da amministrare a norma dell'art. 37. L'estinzione è accertata con decreto del Ministro dell'interno.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 42.

1. Fino alle scadenze stabilite dall'art. 6 della legge per gli enti di cui al medesimo articolo non ancora iscritti nel registro delle persone giuridiche il certificato previsto dall'art. 9, lettera *a)*, del presente regolamento è sostituito da una certificazione della competente autorità ecclesiastica.

Art. 43.

1. La domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presentata dagli enti di cui agli articoli 22 e 29 della legge è corredata da copia del decreto del Ministro dell'interno che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 44.

1. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione governativa per gli acquisti, presentate da un beneficio ecclesiastico o da una chiesa parrocchiale o cattedrale, hanno efficacia per l'ente che a norma degli articoli 28 e 30 della legge succede all'ente estinto.

2. Le liberalità disposte con atto anteriore al 1° luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico da costituire, sono devolute all'Istituto per il sostentamento del clero della stessa diocesi.

Art. 45.

1. Le fabbricerie trasmettono al Ministro dell'interno, per il tramite della prefettura, uno statuto redatto in conformità alle norme del presente regolamento, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

2. In caso di inadempimento il prefetto nomina un commissario straordinario con il compito di redigere lo statuto.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CRAXI

NOTE AL REGOLAMENTO

Nota all'art. 1:

Per la legge n. 222/1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1985, si veda l'art. 1 del decreto.

Nota all'art. 15:

Si trascrive il testo degli articoli 24 e seguenti (fino all'art. 27) delle disposizioni di attuazione del codice civile:

«Art. 24. — Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede della persona giuridica.

Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera della richiesta d'iscrizione.

Art. 25. — Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, dell'atto costitutivo e dello statuto.

Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del Presidente della Repubblica, è sufficiente l'esibizione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nel quale il decreto è stato pubblicato.

L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.

Art. 26. — Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'art. 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.

Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

Art. 27. — L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di giorni quindici.

Per le iscrizioni previste nell'art. 33 del codice, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento nella *Gazzetta Ufficiale* e, se il riconoscimento è concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del provvedimento prefettizio.

Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina.

Per le iscrizioni previste nell'art. 34 del codice, il termine decorre, se trattasi di provvedimenti dell'autorità, dalla data della loro comunicazione, se di deliberazioni dell'ente o dei suoi organi dalla data delle medesime. Quando la deliberazione è soggetta ad approvazione dell'autorità governativa a norma dell'art. 16 del codice, il termine decorre dalla data in cui l'approvazione è comunicata».

Note all'art. 17, comma 2:

— Il testo degli articoli 15 e 16 del D.P.R. n. 597/1973, come da ultimo modificati, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» è il seguente:

«Art. 15 (*Detrazioni per carichi di famiglia*). — Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

1) L. 360.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

2) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

L. 48.000 per un figlio;

L. 96.000 per due figli;

L. 144.000 per tre figli;

L. 192.000 per quattro figli;

L. 240.000 per cinque figli;

L. 288.000 per sei figli;

L. 336.000 per sette figli;

L. 384.000 per otto figli;

L. 48.000 per ogni altro figlio;

3) L. 96.000 per ciascuna delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile, tranne quelle indicate al precedente n. 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La detrazione per i figli prevista al n. 2) del comma precedente spetta in misura doppia:

a) se il contribuente è coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista al numero 1) del comma precedente;

b) se l'altro genitore manca e il contribuente è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;

c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;

d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;

e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;

f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista al n. 1) del primo comma si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, è raddoppiata e successivamente ridotta di L. 96.000.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a L. 3.000.000, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* ed *e)* del secondo comma la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ai fini del limite di reddito di cui al quarto comma si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a L 2.000.000. Non si tiene conto:

a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;

b) delle pensioni sociali;

c) delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie;

d) delle pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;

f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare. [*Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121*].

«Art. 16 (*Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente*). — Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di L. 492.000, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire annui, spetta altresì una detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di L. 156.000. Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 11 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a lire 11 milioni.

Le detrazioni competono in aggiunta quelle previste nell'art. 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo. [*Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.L. 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121*].

— Il D.P.R. n. 602/1973 reca «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito».

Note all'art. 17, comma 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 600/1973 (per il titolo si veda nella nota precedente):

«Art. 3 (*Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche*). — Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono allegare alla dichiarazione un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, e l'ammontare delle ritenute operate. Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati il certificato deve indicare anche la qualifica e la categoria di appartenenza del percipiente, l'ammontare delle detrazioni d'imposta effettuate e quello dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente. Se sono state percepite indennità di cui alle lettere *e), f)* e *g)* dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, o anticipazioni su di esse deve essere allegato un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare dell'indennità o anticipazione al loro della ritenuta, gli anni presi a base per la relativa commisurazione, l'aliquota applicata e l'ammontare delle ritenute operate. I certificati devono essere sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 8; per le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e per l'Istituto nazionale della previdenza sociale la sottoscrizione può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Coloro che hanno percepito i dividendi di cui all'art. 27 possono allegare in luogo del certificato le copie dei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. [*Comma così modificato dall'art. 5, primo comma, del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936*].

Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato nel precedente comma devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell'art. 2217 del codice civile. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se il contribuente non è tenuto secondo il codice civile alla redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le disposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano optato per il regime ordinario.

Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilità delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al quarto comma dell'art. 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'Ufficio delle imposte può richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica. [*Comma così sostituito dall'art. 8 della legge 13 aprile 1977, n. 114*].

— L'ultimo comma dell'art. 16 della legge n. 114/1977, recante «Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche», prevede che: «I certificati di cui all'art. 3, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, redatti in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, e le certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta di acconto a qualsiasi titolo corrisposti, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 aprile di ciascun anno».

Nota all'art. 17, ultimo comma:

Il testo dell'art. 7 e del quarto comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 600/1973 (per il titolo si veda nelle note all'art. 17, comma 2) è il seguente:

«Art. 7. (*Dichiarazione dei sostituti d'imposta*). — I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto, che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica per tutti i percipienti.

Per i pagamenti fatti ai prestatori di lavoro dipendente, di cui all'art. 23 e al terzo comma dell'art. 24, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti e devono essere specificati per ciascun percipiente:

1) le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo;

2) l'ammontare, al lordo e al netto dei contributi a carico del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta d'acconto;

3) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e le indennità corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e relative anticipazioni;

4) l'ammontare delle ritenute eseguite con l'indicazione delle detrazioni effettuate. [*Numero così modificato dall'art. 5, secondo comma, del D.L. 5 marzo 1986, n. 57*];

5) l'ammontare di tutte le altre somme pagate sulle quali non è stata eseguita la ritenuta.

Alla dichiarazione di cui al precedente comma, qualora esistano più sedi o stabilimenti situati in circoscrizioni di diversi uffici delle imposte, devono essere allegati separati elenchi nominativi per singole sedi e singoli stabilimenti.

Per i pagamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 24 e agli articoli 25, 25-*bis* e 28 nonché per quelli soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 devono essere indicati le generalità, il comune d'iscrizione anagrafica e l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascuno di essi, al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di questa e la causale del pagamento. Devono essere indicate distintamente le somme corrisposte a un medesimo soggetto per causali diverse e le relative ritenute nonché le somme non assoggettate a ritenuta. [*Comma così modificato dall'art. 2, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953*].

Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonché per i premi e le vincite di cui all'art. 30 devono essere dichiarati, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e dell'aliquota applicata.

Per gli utili di cui all'art. 27 le società devono dichiarare, senza indicazioni nominative, l'ammontare degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione anche a titolo di acconto e l'ammontare degli utili pagati ancorché non assoggettati alla ritenuta. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo devono essere specificati gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile soggetto a ritenuta e la quota imputabile a ciascuna azione o quota.

Alla dichiarazione di cui al precedente comma devono essere allegate le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni prescritte dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali è stata fatta la comunicazione. Le società a responsabilità limitata, comprese le società cooperative e di mutua assicurazione, le cui quote non siano rappresentate da azioni, devono allegare l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e dell'ammontare degli utili spettanti.

Alle dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere allegate, in ogni caso, le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute.

La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 29. [*Comma così modificato dall'art. 1, settimo comma, del D.L. 21 dicembre 1982, n. 923*]».

«Art. 9, comma 4. — I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. [*Comma così sostituito dall'art.* 5-bis *del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693*]».

Nota all'art. 34:

Il D.P.R. n. 718/1979 reca «Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato».

87G0106

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 gennaio 1987.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere, per l'anno 1987, sulle operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, effettuate con raccolta sul mercato internazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica internazionale;

Visto in particolare l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il successivo art. 24 della ripetuta legge n. 227 il quale nel testo modificato dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, prevede che il Mediocredito centrale può accordare agevolazioni su operazioni alla esportazione agli operatori nazionali con raccolta di mezzi finanziari sui mercati estero e internazionale agli acquirenti e committenti esteri in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'art. 16 nonché a favore di istituti e banche nazionali ed estere;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 16 gennaio 1979, con il quale si è provveduto a disciplinare l'intervento del Mediocredito centrale sulle cennate operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visti in particolare gli articoli 3 e 9 del citato decreto i quali stabiliscono i criteri per la determinazione delle commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziatori;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1983 con il quale, ad integrazione di quanto previsto dal citato decreto 2 dicembre 1978, sono state fissate le commissioni di intermediazione per le operazioni di smobilizzo sull'estero di titoli di credito derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1985, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 206, con il quale sono state unificate e determinate le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti di crediti per l'anno 1985;

Visto il proprio decreto 13 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1986, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 39, con il quale sono state determinate le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti di credito per l'anno 1986;

Ritenuto opportuno confermare la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari creditizi per gli oneri connessi con la loro attività in relazione alla peculiare natura delle operazioni agevolate e tenuto conto delle commissioni in atto riconosciute agli intermediari creditizi nazionali per operazioni di prestiti in valuta;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per l'anno 1987 per tutte le operazioni effettuate con provvista in qualsiasi valuta estera, ivi comprese quelle perfezionate mediante smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento o derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali, sarà determinata di volta in volta sulla base delle condizioni di mercato, della natura dell'operazione e del relativo rischio e, in ogni caso, non potrà essere superiore allo 0,80% annuo.

Per tutte le operazioni di smobilizzo pro soluto sull'estero di titoli di credito è corrisposta la commissione *una tantum* nella misura non superiore allo 0,40%.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1987
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 10

87A1308

DECRETO 28 gennaio 1987.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% di scadenza 1° agosto 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 1986, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di scadenza 1° agosto 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di scadenza 1° agosto 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila e cinquecentomila, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro - bruno scuro, per i titoli da L. 100.000 e grigio lavagna - grigio scuro per quelli da L. 500.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne di quattro cedole ciascuna, e sono numerate dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 1 di scadenza 1° febbraio 1987 fino a quella n. 8 di scadenza 1° agosto 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello, di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

La cornice superiore e inferiore riporta, a destra, una sezione rettangolare priva di stampa, onde permettere l'inserimento della numerazione magnetica.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 9,50% - di scadenza 1° agosto 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 febbraio 1986, n. 41 - e decreto ministeriale 24 luglio 1986 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie - (numero della serie) N. (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° agosto 1986 - Roma, 1° agosto 1986 - Il Direttore Generale (Ranuzzi) - V° per la Corte dei conti (Spanò) - Il Primo Dirigente (Marzio) - N° 782.400 di pos. (serie IV)».

A sinistra della leggenda «Iscritto nel Gran Libro etc.» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta e perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 9,50% di scadenza 1° agosto 1990; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Il fondino — simile a quello del corpo del titolo, ma ridotto superiormente e inferiormente per permettere l'inserimento della numerazione magnetica — reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice, recante l'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola; al di sotto di tale spazio, è posto un disco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana»; più in basso, in un ulteriore piccolo spazio quadrato, privo di fondino, spicca il numero cedolare; lo stesso numero è riportato in analogo spazio quadrato posto in alto a sinistra.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - di scadenza 1° agosto 1990 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 febbraio - 1986, n. 41 e decreto ministeriale 24 luglio 1986 -». A sinistra è posto il tasso d'interesse «9,50%».

Seguono le indicazioni della serie e del numero di iscrizione del titolo, nonché della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 9,50% - 1° agosto 1990».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva - viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia - bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello - verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole - giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro - blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro - rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro - verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1987
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 183

87A1333

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 1987.

Adeguamento, per l'anno 1986, dei compensi spettanti all'Automobile club d'Italia per la registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, che prevede, tra l'altro, all'art. 6:

a) un compenso spettante all'Automobile club d'Italia, per ogni formalità eseguita, di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;

b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista la nota del 25 novembre 1986, n. 23944, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale degli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatasi nell'anno 1985, rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a più 188,5;

Considerato che per l'anno 1986 occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità richiesta nell'anno 1986, anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 188,5%.

Art. 2.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dall'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Per le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1986 alla data di applicazione del presente decreto l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi del precedente comma può essere recuperato dagli uffici del pubblico registro automobilistico anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal precedente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1987

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1987
Registro 8 Finanze, foglio n. 239

87A1397

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 dicembre 1986.

Rettifica al decreto ministeriale 19 maggio 1986 recante impegno della somma complessiva di L. 9.995.031.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Piemonte ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 - F.I.O. 1983 (anno finanziario 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto ministeriale del Bilancio n. 6 del 19 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 1986, con il quale è stata impegnata, per l'esercizio 1986, la somma complessiva di lire 9.995.031.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto disinquinamento PO-II-FIO A - regione Piemonte, corrispondente «ai progetti numeri 30 e 31 di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1983»;

Considerato che il sopracitato importo impegnato di L. 9.995.031.000 riguarda i progetti numeri 60 e 63 di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985, emessa ai sensi dell'art. 37, primo e quarto comma, della legge n. 730/83, anziché i richiamati progetti numeri 30 e 31 di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 9.995.031.000, già impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti con il decreto ministeriale n. 6/86 di cui alla premessa, va trasferita alla regione Piemonte per il disinquinamento PO-II-FIO A, corrispondente ai progetti 60 e 63 della delibera CIPE 22 febbraio 1985, anziché ai progetti 30 e 31 citati in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto di rettifica, che non comporta assunzione d'impegno a carico del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1986

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1987
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 56

87A1240

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 febbraio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessantanove parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di trentotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di S. Marino-Montefeltro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 20 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di S. Marino-Montefeltro determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti sessantanove parrocchie costituite nella diocesi di S. Marino-Montefeltro, tutte in comuni della provincia di Pesaro e Urbino, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Comune di Belforte all'Isauro, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 61020 Belforte all'Isauro, piazza Centrale.

2. Comune di Belforte all'Isauro, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 61020 Belforte all'Isauro, località Torriola.

3. Comune di Carpegna, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 61021 Carpegna, località Pieve.

4. Comune di Carpegna, parrocchia di S. Leo, sita in 61021 Carpegna, località S. Leo.

5. Comune di Carpegna, parrocchia di S. Nicolò, sita in 61021 Carpegna, località S. Nicolò - Convento.

6. Comune di Casteldelci, parrocchia di S. Agata, sita in 61010 Casteldelci, località Fragheto.

7. Comune di Casteldelci, parrocchia di S. Biagio, sita in 61010 Casteldelci, località Schigno.

8. Comune di Casteldelci, parrocchia di S. Maria in Sasseto, sita in 61010 Casteldelci, località S. Maria in Sasseto.

9. Comune di Casteldelci, parrocchia di S. Martino, sita in 61010 Casteldelci, località Castello.

10. Comune di Frontino, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 61020 Frontino, via Giovanni XXIII.

11. Comune di Lunano, parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, sita in 61020 Lunano, via Roma.

12. Comune di Macerata Feltria, parrocchia di S. Cassiano, sita in 61023 Macerata Feltria, località Pieve.

13. Comune di Macerata Feltria, parrocchia di S. Cristoforo, sita in 61023 Macerata Feltria, località Certalto.

14. Comune di Macerata Feltria, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 61023 Macerata Feltria, località S. Maria Valcava.

15. Comune di Macerata Feltria, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 61023 Macerata Feltria, via Antimi.

16. Comune di Macerata Feltria, parrocchia dei Santi Sisto e Martino, sita in 61023 Macerata Feltria, località Castellina.

17. Comune di Maiolo, parrocchia di S. Biagio, sita in 61010 Maiolo, località Serra Capoluogo.

18. Comune di Maiolo, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 61010 Maiolo, località S. Maria di Antico.

19. Comune di Mercatino Conca, parrocchia di S. Apollinare, sita in 61013 Mercatino Conca, via Bellini, 4.

20. Comune di Mercatino Conca, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 61013 Mercatino Conca, località Montealtavellio.

21. Comune di Mercatino Conca, parrocchia di S. Salvatore, sita in 61013 Mercatino Conca, località Piandicastello.

22. Comune di Montecerignone, parrocchia di S. Biagio, sita in 61010 Montecerignone, via Rocca.

23. Comune di Montecerignone, parrocchia di S. Maria, sita in 61010 Montecerignone, località S. Maria in Reclauso.

24. Comune di Montecerignone, parrocchia di S. Nicolò, sita in 61020 Montecerignone, località Valleditava.

25. Comune di Montecopiolo, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 61014 Montecopiolo, località Monteboaggine.

26. Comune di Montecopiolo, parrocchia di S. Marino, sita in 61014 Montecopiolo, località Montecopiolo castello.

27. Comune di Montecopiolo, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 61014 Montecopiolo, località Villagrande via Montefeltresca.

28. Comune di Montecopiolo, parrocchia di S. Vicino, sita in 61014 Montecopiolo, località Madonna di Pugliano.

29. Comune di Montegrimano, parrocchia di S. Donato, sita in 61010 Montegrimano, località S. Donato.

30. Comune di Montegrimano, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 61010 Montegrimano, località Savignano di Montetassi.

31. Comune di Montegrimano, parrocchia di S. Martino, sita in 61010 Montegrimano, località Montelicciano.

32. Comune di Montegrimano, parrocchia di S. Silvestro, sita in 61010 Montegrimano, piazza Garibaldi.

33. Comune di Novafeltria, parrocchia di S. Barbara, sita in 61015 Novafeltria, località Miniera di Perticara.

34. Comune di Novafeltria, parrocchia di S. Biagio, sita in 61015 Novafeltria, località Sartiano Castello.

35. Comune di Novafeltria, parrocchia di S. Maria Maddalena, sita in 61015 Novafeltria, località Ponte S. Maria Maddalena.

36. Comune di Novafeltria, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 61015 Novafeltria, località Torricella.

37. Comune di Novafeltria, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 61015 Novafeltria, località Secchiano Marecchia.

38. Comune di Novafeltria, parrocchia di S. Martino, sita in 61015 Novafeltria, località Perticara, via Oriani.

39. Comune di Novafeltria, parrocchia di S. Pietro in Culto, sita in 61015 Novafeltria, località Pieve.

40. Comune di Pennabilli, parrocchia di S. Agostino, sita in 61016 Pennabilli, località Miratoio.

41. Comune di Pennabilli, parrocchia di S. Andrea, sita in 61016 Pennabilli, località Soanne.

42. Comune di Pennabilli, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 61016 Pennabilli, località Molino di Bascio.

43. Comune di Pennabilli, parrocchia di S. Mustiola, sita in 61015 Pennabilli, località Scavolino.

44. Comune di Pennabilli, parrocchia di S. Pietro della Pieve, sita in 61016 Pennabilli, località Ponte Messa.

45. Comune di Pennabilli, parrocchia di S. Pio V, sita in 61016 Pennabilli, via Roma presso Cattedrale.

46. Comune di Pennabilli, parrocchia di Santi Stefano e Marino, sita in 61016 Pennabilli, località Maciano.

47. Comune di Piandimeleto, parrocchia di S. Biagio, sita in 61026 Piandimeleto, via delle Due Chiese.

48. Comune di Piandimeleto, parrocchia di S. Maria al Mutino, sita in 61026 Piandimeleto, località Monastero.

49. Comune di Piandimeleto, parrocchia di S. Sisto, sita in 61026 Piandimeleto, località S. Sisto.

50. Comune di Pietrarubbia, parrocchia di S. Arduino, sita in 61010 Pietrarubbia, località Mercato Vecchio.

51. Comune di Pietrarubbia, parrocchia di S. Silvestro, sita in 61010 Pietrarubbia, località Ponte Cappuccini Convento.

52. Comune di S. Agata Feltria, parrocchia di S. Agata, sita in 61019 S. Agata Feltria, piazza Garibaldi.

53. Comune di S. Agata Feltria, parrocchia di S. Donato, sita in 61019 S. Agata Feltria, località S. Donato.

54. Comune di S. Agata Feltria, parrocchia di S. Flora, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Sapigno - Romagnano.

55. Comune di S. Agata Feltria, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Petrella Guidi.

56. Comune di S. Agata Feltria, parrocchia di S. Patriniano, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Pereto.

57. Comune di S. Leo, parrocchia di S. Agata, sita in 61018 S. Leo, località Castello di Montemaggio.

58. Comune di S. Leo, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 61018 S. Leo, piazza Dante.

59. Comune di S. Leo, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 61018 S. Leo, località Pieve Corena di Montemaggio.

60. Comune di S. Leo, parrocchia di S. Martino, sita in 61018 S. Leo, località Pietramaura.

61. Comune di S. Leo, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 61018 S. Leo, località Pietracuta.

62. Comune di Sassocorvaro, parrocchia di S. Andrea, sita in 61028 Sassocorvaro, località Piagnano - Caprazzino.

63. Comune di Sassocorvaro, parrocchia di S. Croce, sita in 61028 Sassocorvaro, località Bronzo.

64. Comune di Sassocorvaro, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 61018 Sassocorvaro, località Mercatale, via Ottaviani.

65. Comune di Sassofeltrio, parrocchia di S. Anastasio, sita in 61010 Sassofeltrio, località Valle S. Anastasio.

66. Comune di Sassofeltrio, parrocchia di S. Andrea, sita in 61010 Sassofeltrio, località Gesso.

67. Comune di Sassofeltrio, parrocchia di S. Biagio, sita in 61010 Sassofeltrio, piazza Centrale.

68. Comune di Sassofeltrio, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 61010 Sassofeltrio, località Fratte.

69. Comune di Talamello, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 61010 Talamello, piazza Centrale.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti trentotto chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Pesaro e Urbino:

1. Comune di Belforte all'Isauro, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 61020 Belforte all'Isauro, località Campo.

2. Comune di Carpegna, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 61021 Carpegna, località S. Pietro.

3. Comune di Casteldelci, chiesa parrocchiale di S. Daniele, sita in 61010 Casteldelci, località Senatello.

4. Comune di Casteldelci, chiesa parrocchiale di S. Maria della Neve, sita in 61010 Casteldelci, località Gattara.

5. Comune di Frontino, chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 61020 Frontino, località S. Croce di Montefiorentino.

6. Comune di Lunano, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 61020 Lunano, località Lupaiolo.

7. Comune di Macerata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 61023 Macerata Feltria, località S. Lucia.

8. Comune di Macerata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 61023 Macerata Feltria, località Grassano.

9. Comune di Macerata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Nicolò, sita in 61023 Macerata Feltria, località Mondagono.

10. Comune di Macerata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Teodoro, sita in 61023 Macerata Feltria, località S. Teodoro.

11. Comune di Macerata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Vicino, sita in 61023 Macerata Feltria, località S. Vicino.

12. Comune di Maiolo, chiesa parrocchiale di S. Paolo, sita in 61010 Maiolo, località Maioletto.

13. Comune di Mercatino Conca, chiesa parrocchiale di S. Agata, sita in 61013 Mercatino Conca, località Ripalta.

14. Comune di Montecerignone, chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 61010 Montecerignone, località S. Donatino.

15. Comune di Montegrimano, chiesa parrocchiale di S. Apollinare, sita in 61010 Montegrimano, località S. Apollinare.

16. Comune di Montegrimano, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 61010 Montegrimano, località Montetassi.

17. Comune di Pennabilli, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 61016 Pennabilli, località piazza S. Agostino.

18. Comune di Pennabilli, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 61016 Pennabilli, località Sonanne S. Maria.

19. Comune di Pennabilli, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 61016 Pennabilli, località Soanne Cermitosa.

20. Comune di Novafeltria, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 61015 Novafeltria, località Libiano.

21. Comune di Piandimeleto, chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in 61026 Piandimeleto, località Cavoleto.

22. Comune di Piandimeleto, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 61026 Piandimeleto, località Pietracavola.

23. Comune di Piandimeleto, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 61026 Piandimeleto, località Petrelle.

24. Comune di Piandimeleto, chiesa parrocchiale di S. Nicolò, sita in 61026 Piandimeleto, località Viano.

25. Comune di S. Agata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Ugrigno.

26. Comune di S. Agata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Rocca Pratiffi.

27. Comune di S. Agata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Maiano.

28. Comune di S. Agata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Scavolo.

29. Comune di S. Agata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Marino, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Caioletto.

30. Comune di S. Agata Feltria, chiesa parrocchiale di Santi Pietro e Paolo, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Montebenedetto.

31. Comune di S. Agata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Vitale, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Rivolpaio.

32. Comune di S. Leo, chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in 61018 S. Leo, località Montefotogno.

33. Comune di S. Leo, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 61018 S. Leo, località Tausano.

34. Comune di S. Leo, chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 61018 S. Leo, località S. Lucia.

35. Comune di S. Leo, chiesa parrocchiale di S. Matteo, sita in 61018 S. Leo, località Monte di Montemaggio.

36. Comune di S. Leo, chiesa parrocchiale di S. Severino, sita in 61018 S. Leo, località Castelnuovo.

37. Comune di Sassocorvaro, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 61028 Sassocorvaro, località Piagnano S. Martino.

38. Comune di Sassocorvaro, chiesa parrocchiale di S. Salvatore, sita in 61028 Sassocorvaro, località Piagnano S. Salvatore.

Art. 4.

Alle trentotto chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

1. Comune di Belforte all'Isauro, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 61020 Belforte all'Isauro, località Campo, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Lorenzo, sita in Belforte all'Isauro 61020, piazza Centrale.

2. Comune di Carpegna, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 61021 Carpegna, località S. Pietro, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Leo, sita in 61021 Carpegna, località S. Leo.

3. Comune di Casteldelci, chiesa parrocchiale di S. Daniele, sita in 61010 Casteldelci, località Senatello, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Martino, sita in Casteldelci 61010, località Castello, piazza S. Nicolò.

4. Comune di Casteldelci, chiesa parrocchiale di S. Maria della Neve, sita in 61010 Casteldelci, località Gattara, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Lorenzo, sita in 61016 Pennabilli, frazione di Molino di Bascio.

5. Comune di Frontino, chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 61020 Frontino, frazione Montefiorentino, per l'intero patrimonio la parrocchia di Santi Pietro e Paolo, sita in 61020 Frontino, via Giovanni XXIII.

6. Comune di Lunano, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 61020 Lunano, frazione Lupaiolo, per l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, sita in 61020 Lunano, via Roma.

7. Comune di Macerata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 61023 Macerata Feltria, località S. Lucia, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 61023 Macerata Feltria, via Antimi.

8. Comune di Macerata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 61023 Macerata Feltria, località Grassano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 61023 Macerata Feltria, via Antimi.

9. Comune di Macerata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Nicolò, sita in 61023 Macerata Feltria, località Mondagono, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 61023 Macerata Feltria.

10. Comune di Macerata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Teodoro, sita in 61023 Macerata Feltria, località S. Teodoro, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Cassiano, sita in 61023 Macerata Feltria, località Pieve S. Cassiano.

11. Comune di Macerata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Vicino, sita in 61023 Macerata Feltria, località S. Vicino, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 61023 Macerata Feltria, località S. Maria Valcava.

12. Comune di Maiolo, chiesa parrocchiale di S. Paolo, sita in 61010 Maiolo, località Maioletto, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Pietro in Culto, sita in 61015 Novafeltria, via Pieve.

13. Comune di Mercatino Conca, chiesa parrocchiale di S. Agata, sita in 61013 Mercatino Conca, località Ripalta, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Apollinare, sita in 61013 Mercatino Conca, via Bellini, 4.

14. Comune di Montecerignone, chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 61010 Montecerignone, località S. Donato, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria, sita in 61010 Montecerignone, località S. Maria in Reclauso.

15. Comune di Montegrimano, chiesa parrocchiale di S. Apollinare, sita in 61010 Montegrimano, località S. Apollinare, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Silvestro, sita in 61010 Montegrimano, piazza Garibaldi.

16. Comune di Montegrimano, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 61010 Montegrimano, località Montetassi, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Silvestro, sita in 61010 Montegrimano, piazza Garibaldi.

17. Comune di Pennabilli, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 61016 Pennabilli, via S. Agostino, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Pio V, sita in 61016 Pennabilli, via Roma.

18. Comune di Pennabilli, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 61016 Pennabilli, frazione Soanne Castello, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Andrea, sita in 61016 Pennabilli, frazione di Soanne, piazza Centrale.

19. Comune di Pennabilli, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 61016 Pennabilli, frazione Soanne - Cermitosa, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Andrea, sita in 61016 Pennabilli, frazione Soanne Castello.

20. Comune di Novafeltria, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 61015 Novafeltria, località Libiano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 61015 Novafeltria, frazione Torricella, via Castello.

21. Comune di Piandimeleto, chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in 61026 Piandimeleto, località Cavoleto, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria al Mutino, sita in 61026 Piandimeleto, frazione Monastero.

22. Comune di Piandimeleto, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 61026 Piandimeleto, località Pietracavola, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Biagio, sita in 61026 Piandimeleto, via delle Due Chiese.

23. Comune di Piandimeleto, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 61026 Piandimeleto, località Petrelle, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Biagio, sita in 61026 Piandimeleto, via delle Due Chiese.

24. Comune di Piandimeleto, chiesa parrocchiale di S. Nicolò, sita in 61026 Piandimeleto, località Viano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Lorenzo, sita in 61020 Belforte all'Isauro, piazza Centrale.

25. Comune di S. Agata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Ugrigno, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Barbara, sita in 61015 Novafeltria, località Miniera di Perticara.

26. Comune di S. Agata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Rocca Pratiffi, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Pietro in Pieve, sita in 61016 Pennabilli Ponte Messa.

27. Comune di S. Agata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Maiano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Agata sita in 61019 S. Agata Feltria, piazza Garibaldi.

28. Comune di S. Agata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Scavolo, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Patriniano, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Pereto.

29. Comune di S. Agata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Marino, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Caioletto, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Patriniano, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Pereto.

30. Comune di S. Agata Feltria, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Montebenedetto, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Petrella Guidi.

31. Comune di S. Agata Feltria, chiesa parrocchiale di S. Vitale, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Rivolpaio, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Patriniano, sita in 61019 S. Agata Feltria, località Pereto.

32. Comune di S. Leo, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 61018 S. Leo, località Tausano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Martino, sita in 61018 S. Leo, località Pietramaura.

33. Comune di S. Leo, chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 61018 S. Leo, località S. Lucia, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 61018 S. Leo, piazza Dante.

34. Comune di S. Leo, chiesa parrocchiale di S. Matteo, sita in 61018 S. Leo, località Monte di Montemaggio, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 61018 S. Leo, località Pieve Corena di Montemaggio.

35. Comune di S. Leo, chiesa parrocchiale di S. Severino, sita in 61018 S. Leo, località Castelnuovo, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 61018 S. Leo, piazza Dante.

36. Comune di S. Leo, chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in 61018 S. Leo, località Montefotogno, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Maddalena sita in 61015 Novafeltria, località Ponte S. Maria Maddalena.

37. Comune di Sassocorvaro, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 61028 Sassocorvaro, località Piagnano S. Martino, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Andrea, sita in 61028 Sassocorvaro località Caprazzino.

38. Comune di Sassocorvaro, chiesa parrocchiale di S. Salvatore, sita in 61028 Sassocorvaro, località Piagnano S. Salvatore Castello, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Andrea, sita in 61028 Sassocorvaro, località Caprazzino.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 10 febbraio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1281

DECRETO 10 febbraio 1987

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centottantuno parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di trecentotrentaquattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Arezzo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 settembre 1986, con il quale il vescovo diocesano di Arezzo determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti centottantuno parrocchie costituite nella diocesi di Arezzo, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI AREZZO

1. Anghiari, parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 52031 Anghiari.

2. Anghiari, parrocchia di S. Giovanni Evangelista, sita in 52031 Anghiari, frazione Ponte alla Pera.

3. Anghiari, parrocchia di S. Maria, sita in 52031 Anghiari, frazione Micciano.

4. Anghiari, parrocchia di S. Niccolò, sita in 52031 Anghiari, frazione Gello.

5. Anghiari, parrocchia di S. Paterniano, sita in 52031 Anghiari, frazione Viaio.

6. Anghiari, parrocchia dei Santi Leone e Donato, sita in 52030 S. Leo di Anghiari.

7. Arezzo, parrocchia dei Santi Donato e Pietro in Cattedrale, sita in 52100 Arezzo, piazza Duomo.

8. Arezzo, parrocchia di S. Agnese in Pescaiola, sita in 52100 Arezzo, via Alessandro dal Borro, 49.

9. Arezzo, parrocchia di S. Agostino, sita in 52100 Arezzo, piazza S. Agostino, 1.

10. Arezzo, parrocchia della Santissima Annunziata, sita in 52100 Arezzo, via Garibaldi, 185.

11. Arezzo, parrocchia di S. Bernardo, sita in 52100 Arezzo, via Margaritone.

12. Arezzo, parrocchia di S. Croce, sita in 52100 Arezzo, via B. di Ser Gorello, 32.

13. Arezzo, parrocchia di S. Cuore e di S. Teresa Margherita Redi, sita in 52100 Arezzo, piazza Giotto.

14. Arezzo, parrocchia di S. Domenico, sita in 52100 Arezzo, piazza S. Domenico.

15. Arezzo, parrocchia di S. Donato in Maccagnolo, sita in 52100 Arezzo, via James Cook.

16. Arezzo, parrocchia di S. Egidio all'Orciolaia, sita in 52100 Arezzo, via Orciolaia.

17. Arezzo, parrocchia delle Sante Flora e Lucilla in Badia, sita in 52100 Arezzo, piazza della Badia.

18. Arezzo, parrocchia di S. Francesco Stigmatizzato in Saione, sita in 52100 Arezzo, piazza di Saione.

19. Arezzo, parrocchia di S. Gemignano, sita in 52100 Arezzo, via Minerva.

20. Arezzo, parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, sita in 52100 Arezzo, via Francesco Molchi, 49.

21. Arezzo, parrocchia di S. Marco alla Sella, sita in 52100 Arezzo, via Romana, 45.

22. Arezzo, parrocchia di S. Maria della Pieve, sita in 52100 Arezzo, corso Italia, 7.

23. Arezzo, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 52100 Arezzo, via S. Maria, 95.

24. Arezzo, parrocchia di S. Maria in Gradi, sita in 52100 Arezzo, piazza S. Maria in Gradi.

25. Arezzo, parrocchia dei Santi Michele e Adriano, sita in 52100 Arezzo, piazza S. Michele.

26. Arezzo, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 52100 Arezzo, via Tommaso Perelli, 39.

27. Arezzo, parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in 52100 Arezzo, via di S. Fabiano, 1.

28. Arezzo, parrocchia di S. Firmina, sita in 52100 Arezzo, frazione S. Firmina, 1.

29. Arezzo, parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Bartolomeo, sita in 52100 Arezzo, frazione Ca' di Cio.

30. Arezzo, parrocchia dei Santi Iacopo e Cristoforo, sita in 52100 Arezzo, frazione Agazzi.

31. Arezzo, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 52100 Arezzo, località Pomaio, 1.

32. Arezzo, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52100 Arezzo, frazione Antria.

33. Arezzo, parrocchia di S. Paolo, sita in 52100 Arezzo, frazione S. Polo, 1.

34. Arezzo, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 52010 Giovi.

35. Arezzo, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Giovi, frazione Patrignone.

36. Arezzo, parrocchia di S. Romano, sita in 52010 Ceciliano.

37. Arezzo, parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta, sita in 52010 Giovi, frazione Marcena.

38. Arezzo, parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in 52020 Pratantico, frazione Monte Sopra Rondine, 1.

39. Arezzo, parrocchia di S. Giovanni Evangelista, sita in 52020 Pratantico, 1.

40. Arezzo, parrocchia di S. Leone, sita in 52020 Pratantico, frazione S. Leo d'Arezzo, 15/b1.

41. Arezzo, parrocchia dello Spirito Santo, sita in 52020 Pratantico, frazione Indicatore, Zona I/7.

42. Arezzo, parrocchia di S. Donnino a Maiano, sita in 52030 Palazzo del Pero, 1.

43. Arezzo, parrocchia delle Sante Flora e Lucilla, sita in 52030 Staggiano, via S. Flora, 2.

44. Arezzo, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 52030 Staggiano, frazione S. Firenze.

45. Arezzo, parrocchia dei Santi Lorentino e Pergentino, sita in 52030 Mulin Nuovo, frazione Ranco.

46. Arezzo, parrocchia di S. Maria, sita in 52030 Chiassa Superiore, frazione Puglia, 1.

47. Arezzo, parrocchia di S. Maria, sita in 52030 Palazzo del Pero, frazione Rassinata.

48. Arezzo, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 52030 Chiassa Superiore, 1.

49. Arezzo, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52030 Chiassa Superiore, frazione Tregozzano, 1.

50. Arezzo, parrocchia di S. Andrea, sita in 52040 Quarata, 1.

51. Arezzo, parrocchia di S. Biagio, sita in 52040 Frassineto, 1.

52. Arezzo, parrocchia di S. Cristina, sita in 52040 S. Giuliano d'Arezzo, frazione Chiani, 1.

53. Arezzo, parrocchia di S. Eugenia, sita in 52040 Pieve al Bagnoro.

54. Arezzo, parrocchia delle Sante Flora e Lucilla, sita in 52040 Olmo.

55. Arezzo, parrocchia di S. Giustino, sita in 52040 Quarata, frazione Venere, 1.

56. Arezzo, parrocchia di S. Leonardo, sita in 52040 Olmo, frazione S. Zeno, 1.

57. Arezzo, parrocchia dei Santi Lorenzo e Martino, sita in 52040 Rigutino, frazione Policiano.

58. Arezzo, parrocchia di Santa Maria, sita in 52040 S. Giuliano d'Arezzo, frazione Poggiola.

59. Arezzo, parrocchia di S. Maria, sita in 52040 Olmo, frazione S. Andrea a Pigli, 1.

60. Arezzo, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 52040 Quarata, frazione Cincelli.

61. Arezzo, parrocchia di S. Martino, sita in 52040 Rigutino, frazione Vitiano.

62. Arezzo, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52040 S. Giuliano di Arezzo, frazione Ruscello, 1.

63. Arezzo, parrocchia di S. Mustiola, sita in 52040 Olmo, frazione Pieve a Quarto.

64. Arezzo, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 52040 Quarata, frazione Campoluci, 1.

65. Arezzo, parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta, sita in 52040 S. Giuliano d'Arezzo, frazione Battifolle.

66. Arezzo, parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta, sita in 52040 Rigutino, via della Chiesa, 46.

67. Arezzo, parrocchia di S. Tommaso, sita in 52040 Pieve al Bagnoro, frazione Bossi.

68. Arezzo, parrocchia dei Santi Vincenzo e Anastasio, sita in 52040 Olmo, 1

69. Bibbiena, parrocchia di S. Ippolito, sita in 52011 Bibbiena, via Rosa Scoti, 41.

70. Bibbiena, parrocchia di Cristo Re, sita in 52012 Bibbiena Stazione, via Fornace, 59.

71. Bibbiena, parrocchia di S. Biagio, sita in 52010 Partina, via Nazionale, 31.

72. Bibbiena, parrocchia di S. Niccolò, sita in 52010 Serravalle di Bibbiena, viale Coselschi, 24.

73. Bibbiena, parrocchia di S. Niccolò, sita in 52010 Soci, piazza della Chiesa, 1.

74. Bucine, parrocchia di S. Appollinare, sita in 52021 Bucine, via degli Angeli.

75. Bucine, parrocchia di S. Egidio, sita in 52021 Bucine, frazione S. Pancrazio.

76. Bucine, parrocchia di S. Lucia, sita in 52020 Pietraviva.

77. Bucine, parrocchia di S. Maria, sita in 52020 Ambra.

78. Bucine, parrocchia di S. Pietro in Badia a Ruoti, sita in 52020 Ambra, frazione Badia a Ruoti.

79. Bucine, parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta, sita in 52020 Capannole.

80. Bucine, parrocchia di S. Reparata, sita in 52020 Mercatale Valdarno.

81. Bucine, parrocchia dei Santi Tiburzio e Susanna, sita in 52020 Badia Agnano, piazza Umbertini, 4.

82. Capolona, parrocchia della Natività di Maria Santissima, sita in 52010 Capolona, via Dante, 2.

83. Capolona, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 52010 Capolona, frazione Pieve S. Giovanni, 1.

84. Capolona, parrocchia di S. Martino Sopr'Arno, sita in 52010 Capolona, frazione S. Martino Sopr'Arno, 1.

85. Capolona, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Capolona, frazione Castelluccio, via 2 Giugno, 1.

86. Castel Focognano, parrocchia di S. Giovanni Evangelista, sita in 52016 Castel Focognano, 1.

87. Castel Focognano, parrocchia di S. Martino, sita in 52016 Rassina, via Vittorio Emanuele, 93.

88. Castel Focognano, parrocchia di S. Antonino, sita in 52016 Rassina, frazione Pieve a Socana, 15.

89. Castel Focognano, parrocchia delle Sante Flora e Lucilla, sita in 52016 Rassina, frazione Carda, 1.

90. Castel Focognano, parrocchia di S. Eleuterio, sita in 52010 Salutio, 82.

91. Castiglion Fibocchi, parrocchia dei Santi Pietro e Ilario, sita in 52029 Castiglion Fibocchi, via del Fosso, 5.

92. Castiglion Fiorentino, parrocchia di S. Giuliano, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, piazza della Collegiata, 1.

93. Castiglion Fiorentino, parrocchia di S. Biagio, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Montecchio, 1.

94. Castiglion Fiorentino, parrocchia della Madonna delle Grazie del Rivaio, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, via Madonna del Rivaio.

95. Castiglion Fiorentino, parrocchia di S. Marco, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione La Nave, 1.

96. Castiglion Fiorentino, parrocchia di S. Maria e S. Cristina, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Pieve di Chio.

97. Castiglion Fiorentino, parrocchia di S. Miniato, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Pievuccia, via S. Lucia, 108.

98. Castiglion Fiorentino, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 52040 Manciano, frazione Brolio, 1.

99. Castiglion Fiorentino, parrocchia dei Santi Marco e Francesco, sita in 52040 Manciano, frazione Castroncello, 1.

100. Castiglion Fiorentino, parrocchia di S. Maria della Misericordia, sita in 52040 Manciano, 1.

101. Chitignano, parrocchia di S. Vincenzo Martire, sita in 52010 Chitignano, via Europa, 65.

102. Chiusi della Verna, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Chiusi della Verna, viale Michelangelo.

103. Chiusi della Verna, parrocchia di S. Andrea, sita in 52010 Biforco, frazione Corezzo.

104. Chiusi della Verna, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Biforco, 1.

105. Chiusi della Verna, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 52011 Bibbiena, frazione Corsalone, via Fontefarneta, 3.

106. Civitella in Val di Chiana, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 52040 Civitella in Val di Chiana, via Martiri, 30.

107. Civitella in Val di Chiana, parrocchia di S. Biagio, sita in 52040 Tegoleto, piazza della Chiesa.

108. Civitella in Val di Chiana, parrocchia dei Santi Giorgio e Luca, sita in 52040 Viciomaggio, frazione Tuori, 1.

109. Civitella in Val di Chiana, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 52040 Tegoleto, frazione Pieve al Toppo, via del Sembolino, 12.

110. Civitella in Val di Chiana, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 52040 Tegoleto, frazione Spoiano, via dei Cipressi.

111. Civitella in Val di Chiana, parrocchia di S. Martino, sita in 52040 Viciomaggio, 1.

112. Civitella in Val di Chiana, parrocchia di S. Andrea Apostolo, sita in 52040 Civitella della Chiana, frazione Oliveto, Spiazzo della Chiesa, 1.

113. Civitella in Val di Chiana, parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 52041 Badia al Pino, piazza Caduti, 1.

114. Civitella in Val di Chiana, parrocchia di S. Biagio, sita in 52040 Ciggiano.

115. Civitella in Val di Chiana, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 52020 Ponticino, frazione Pieve a Maiano, via Garibaldi, 28.

116. Foiano della Chiana, parrocchia dei Santi Martino e Michele Arcangelo, sita in 52045 Foiano della Chiana, via Cesare Battisti, 28.

117. Foiano della Chiana, parrocchia di S. Cecilia alla Pace, sita in 52045 Foiano della Chiana, via di Lucignano, 86.

118. Foiano della Chiana, parrocchia di S. Maria del Carmine, sita in 52045 Foiano della Chiana, via del Duca, 60.

119. Foiano della Chiana, parrocchia di S. Biagio, sita in 52040 Pozzo della Chiana, via del Calcinaio, 1.

120. Laterina, parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano, sita in 52020 Laterina, piazza della Repubblica, 9.

121. Laterina, parrocchia dei Santi Iacopo e Cristoforo, sita in 52020 Ponticino, via Nazionale, 93.

122. Laterina, parrocchia di S. Pietro Martire, sita in 52020 Laterina, frazione Casanuova, 19.

123. Loro Ciuffenna, parrocchia di S. Maria, sita in 52024 Loro Ciuffenna, via Mazzoni, 1.

124. Loro Ciuffenna, parrocchia di S. Biagio, sita in 52020 S. Giustino Valdarno, frazione Borro.

125. Loro Ciuffenna, parrocchia di S. Giustino, sita in 52020 S. Giustino Valdarno, piazza Duca d'Aosta.

126. Lucignano, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52046 Lucignano, via S. Giuseppe, 1.

127. Lucignano, parrocchia di S. Biagio, sita in 52046 Lucignano, frazione Pieve Vecchia, via Cavour, 3.

128. Marciano della Chiana, parrocchia dei Santi Andrea e Stefano, sita in 52047 Marciano della Chiana, via XXIV Maggio, 1.

129. Marciano della Chiana, parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 52047 Marciano della Chiana, frazione Badicorte, via della Chiesa, 1.

130. Marciano della Chiana, parrocchia dei Santi Michele e Lucia, sita in 52040 Cesa, via Cassia, 22.

131. Monte San Savino, parrocchia dei Santi Egidio e Savino, sita in 52048 Monte S. Savino, piazza di Monte.

132. Monte San Savino, parrocchia di S. Clemente, sita in 52048 Monte S. Savino, frazione Verniana.

133. Monte San Savino, parrocchia dei Santi Tiburzio e Susanna, sita in 52048 Monte S. Savino, frazione Gargonza.

134. Monte San Savino, parrocchia di S. Marco, sita in 52040 Alberoro.

135. Monte San Savino, parrocchia di S. Prospero, sita in 52040 Montagnano, 1.

136. Montevarchi, parrocchia dei Santi Andrea e Lucia, sita in 52025 Montevarchi, frazione Levanella, 1.

137. Montevarchi, parrocchia di S. Croce, sita in 52025, Montevarchi, frazione La Ginestra, 1.

138. Montevarchi, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 52020 Moncioni.

139. Montevarchi, parrocchia di S. Martino, sita in 52023 Levane, piazza del Secco, 9.

140. Ortignano-Raggiolo, parrocchia di S. Matteo e S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Ortignano, frazione S. Piero in Frassino, piazzetta della Chiesa, 1.

141. Pergine Valdarno, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52020 Pergine Valdarno.

142. Pergine Valdarno, parrocchia dell'Ascensione, sita in 52020 Laterina Stazione, via Gramsci, 7.

143. Pergine Valdarno, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 52020 Pieve a Presciano, Circonvallazione, 1.

144. Poppi, parrocchia dei Santi Marco, Lorenzo e Fedele, sita in 52014 Poppi, via Mino da Poppi, 4.

145. Poppi, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52014 Poppi, frazione Larniano, 1.

146. Poppi, parrocchia di S. Maria Madre di Dio, sita in 52013 Ponte a Poppi, via Nazario Sauro, 21/C.

147. Poppi, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52013 Ponte a Poppi, frazione Lierna, 1.

148. Poppi, parrocchia di S. Giacomo, sita in 52010 Moggiona.

149. Poppi, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 52010 Avena.

150. Poppi, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 52010 Badia Prataglia, via Eden, 2.

151. S. Giovanni Valdarno, parrocchia di S. Teresa d'Avila, sita in 52027 S.Giovanni Valdarno, via Fratelli Cervi.

152. Subbiano, parrocchia di S. Maria, sita in 52010 Subbiano, piazza della Chiesa, 1.

153. Subbiano, parrocchia di S. Maria, sita in 52010 Subbiano, frazione Falciano, 1.

154. Subbiano, parrocchia di S. Maria della Neve, sita in 52010 Subbiano, frazione Vogognano, 1.

155. Subbiano, parrocchia di S. Mamante, sita in 52010 S. Mama.

156. Talla, parrocchia di S. Niccolò, sita in 52010 Talla, via Cesare Battisti, 23.

157. Talla, parrocchia dei Santi Lorentino e Pergentino, sita in 52010 Faltona, piazza della Chiesa, 1.

158. Terranuova Bracciolini, parrocchia di S. Maria, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, piazza della Repubblica.

159. Terranuova Bracciolini, parrocchia di S. Croce e S. Stefano, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Penna.

160. Terranuova Bracciolini, parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Traiana.

161. Terranuova Bracciolini, parrocchia dei Santi Iacopo e Filippo, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Tasso.

162. Terranuova Bracciolini, parrocchia dei Santi Lucia e Apollinare, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Montemarciano.

163. Terranuova Bracciolini, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Le Ville.

164. Terranuova Bracciolini, parrocchia di S. Agata, sita in 52020 Campogialli.

165. Terranuova Bracciolini, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 52020 Malva, frazione Persignano.

166. Terranuova Bracciolini, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 52020 Malva, frazione Piantravigne.

167. Terranuova Bracciolini, parrocchia di S. Lucia, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Cicogna.

PROVINCIA DI SIENA

168. Castelnuovo Berardenga, parrocchia dei Santi Clemente e Giusto, sita in 53019 Castelnuovo Berardenga, piazza Matteotti.

169. Castelnuovo Berardenga, parrocchia dei Santi Iacopo e Cristoforo, sita in 53019 Castelnuovo Berardenga, frazione Badia a Monastero.

170. Castelnuovo Berardenga, parrocchia dei Santi Andrea e Felice, sita in 53010 S. Gusmè, frazione Bossi.

171. Castelnuovo Berardenga, parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, sita in 53010 S. Gusmè, piazza Sorri.

172. Gaiole in Chianti, parrocchia dell'Ascensione, sita in 53010 Monti.

173. Gaiole in Chianti, parrocchia dei Santi Giusto e Clemente, sita in 53010 Nusenna.

174. Gaiole in Chianti, parrocchia di S. Martino, sita in 53010 Lecchi in Chianti.

175. Gaiole in Chianti, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 53010 Castagnoli.

176. Gaiole in Chianti, parrocchia di S. Regolo, sita in 53010 Monti, frazione S. Regolo.

177. Rapolano Terme, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 53040 Rapolano Terme, via Monaci.

178. Rapolano Terme, parrocchia di S. Giovanni Evangelista, sita in 53040 Rapolano Terme, frazione Armaiolo, via della Campana.

179. Rapolano Terme, parrocchia dei Santi Andrea e Lorenzo, sita in 53040 Serre di Rapolano, via Salaia.

180. Sinalunga, parrocchia di S. Marcellino Papa e Martire, sita in 53040 Rigomagno, piazza Regina Margherita.

181. Sinalunga, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 53040 Rigomagno, frazione Farnetella, via Ferrari.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti trecentotrentaquattro chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI AREZZO

1. Anghiari, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 52031 Anghiari.

2. Anghiari, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, sita in 52031 Anghiari, frazione Ponte alla Piera.

3. Anghiari, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52031 Anghiari, frazione Micciano.

4. Anghiari, chiesa parrocchiale di S. Niccolò, sita in 52031 Anghiari, frazione Gello.

5. Anghiari, chiesa parrocchiale di S. Paterniano, sita in 52031 Anghiari, frazione Viaio.

6. Anghiari, chiesa parrocchiale di S. Leo, sita in 52030 S. Leo di anghiari, via Leone Magno.

7. Anghiari, chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 52031 Anghiari, frazione Tubbiano.

8. Anghiari, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, sita in 52031 Anghiari, frazione Colignola.

9. Anghiari, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52031 Anghiari, frazione Casenovole.

10. Anghiari, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 52031 Anghiari, frazione Pian d'Anghiari.

11. Anghiari, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52034 Le Ville, frazione Bagnaia.

12. Arezzo, chiesa parrocchiale dei Santi Donato e Pietro in Cattedrale, sita in 52100 Arezzo, piazza Duomo.

13. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Agnese in Pescaiola, sita in 52100 Arezzo, via Alessandro dal Borro, 49.

14. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Agostino, sita in 52100 Arezzo, piazza S. Agostino, 1.

15. Arezzo, chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata, sita in 52100 Arezzo, via Garibaldi, 185.

16. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Bernardo, sita in 52100 Arezzo,via Margaritone.

17. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 52100 Arezzo, via B. di Ser Gorello, 32.

18. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Cuore e di S. Teresa Margherita Redi, sita in 52100 Arezzo, piazza Giotto.

19. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Domenico, sita in 52100 Arezzo, piazza S. Domenico.

20. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Donato in Maccagnolo, sita in 52100 Arezzo, via James Cook.

21. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Egidio all'Orciolaia, denominata già S. Egidio a Campriano, sita in 52100 Arezzo, via Orciolaia.

22. Arezzo, chiesa parrocchiale delle Sante Flora e Lucilla in Badia, sita in 52100 Arezzo, piazza della Badia.

23. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Francesco Stigmatizzato in Saione, sita in 52100 Arezzo, piazza di Saione.

24. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Geminiano, sita in 52100 Arezzo, via Minerva.

25. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Artigiano, sita in 52100 Arezzo, via Francesco Mochi, 49.

26. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Marco alla Sella, sita in 52100 Arezzo, via Romana, 45.

27. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Maria della Pieve, sita in 52100 Arezzo, corso Italia, 7.

28. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 52100 Arezzo, via S. Maria, 95.

29. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Maria in Gradi, sita in 52100 Arezzo, piazza S. Maria in Gradi.

30. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Michele, ora denominata dei Santi Michele e Adriano, sita in 52100 Arezzo, piazza S. Michele.

31. Arezzo, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 52100 Arezzo, via Tommaso Perelli, 39.

32. Arezzo, chiesa parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in 52100 Arezzo, via di S. Fabiano, 1.

33. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Firmina denominata anche S. Firmina in S. Formena, sita in 52100 Arezzo, frazione S. Firmina, 1.

34. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 52100 Arezzo, frazione Gello di Antria.

35. Arezzo, chiesa parrocchiale dei Santi Iacopo e Cristoforo, sita in 52100 Arezzo, frazione Agazzi.

36. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 52100 Arezzo, frazione Pomaio, 1.

37. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52100 Arezzo, frazione Antria.

38. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Paolo, sita in 52100 Arezzo, frazione S. Polo, 1.

39. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 52010 Giovi.

40. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Giovi, frazione Patrignone.

41. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Romano, sita in 52010 Ceciliano.

42. Arezzo, chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta, sita in 52010 Giovi, frazione Marcena.

43. Arezzo, chiesa parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in 52020 Pratantico, frazione Monte Sopra Rondine, 1.

44. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, sita in 52020 Pratantico, 1.

45. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Leone, sita in 52020 Pratantico, frazione S. Leo d'Arezzo, 15/b1.

46. Arezzo, chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, sita in 52020 Pratantico, frazione Indicatore, Zona 1/7.

47. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Donnino a Maiano denominata anche S. Donnino, sita in 52030 Palazzo del Pero, 1.

48. Arezzo, chiesa parrocchiale delle Sante Flora e Lucilla, sita in 52030 Staggiano, via S. Fiora, 2.

49. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 52030 Staggiano, frazione S. Firenze.

50. Arezzo, chiesa parrocchiale dei Santi Lorentino e Pergentino, sita in 52030 Mulin Nuovo, frazione Ranco.

51. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52030 Chiassa Superiore, frazione Puglia, 1.

52. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52030 Palazzo del Pero, frazione Rassinata.

53. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 52030 Chiassa Superiore, 1.

54. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52030 Chiassa Superiore, frazione Tregozzano, 1.

55. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in 52040 Quarata, 1.

56. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52040 Frassineto, 1.

57. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Cristina, sita in 52040 S. Giuliano d'Arezzo, frazione Chiani, 1.

58. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Eugenia, sita in 52040 Pieve al Bagnoro.

59. Arezzo, chiesa parrocchiale delle Sante Flora e Lucilla, sita in 52040 Olmo, frazione Torrita.

60. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Giustino, sita in 52040 Quarata, frazione Venere, 1.

61. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Leonardo, sita in 52040 Olmo, frazione S. Zeno, 1.

62. Arezzo, chiesa parrocchiale dei Santi Lorenzo e Martino, sita in 52040 Rigutino, frazione Policiano.

63. Arezzo, chiesa parrocchiale di Santa Maria, sita in 52040 S. Giuliano d'Arezzo, frazione Poggiola.

64. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52040 Olmo, frazione S. Andrea a Pigli, 1.

65. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 52040 Quarata, frazione Cincelli.

66. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 52040 Rigutino, frazione Vitiano.

67. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52040 S. Giuliano di Arezzo, frazione Ruscello, 1.

68. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Mustiola, denominata anche S. Mustiola a Quarto, sita in 52040 Olmo, frazione Pieve a Quarto.

69. Arezzo, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 52040 Quarata, frazione Campoluci, 1.

70. Arezzo, chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta, sita in 52040 S. Giuliano d'Arezzo, frazione Battifolle.

71. Arezzo, chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta, sita in 52040 Rigutino, via della Chiesa, 46.

72. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Tommaso, sita in 52040 Pieve al Bagnoro, frazione Bossi.

73. Arezzo, chiesa parrocchiale dei Santi Vincenzo e Anastasio, sita in 52040 Olmo, 1.

74. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Niccolò in S. Agnese, sita in 52100 Arezzo, piazza S. Agnese.

75. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Pier Piccolo, sita in 52100 Arezzo, via Cesalpino.

76. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Marco a Villalba, sita in 52100 Arezzo, frazione S. Marco a Villalba.

77. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Agata alle Terrine, sita in 52030 palazzo del Pero, frazione Terrine.

78. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Biagio alla Rassinata, sita in 52030 palazzo del Pero, frazione Rassinata.

79. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Apollinare a Molin Nuovo, sita in 52030 Mulin Nuovo.

80. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Maria a Bivignano, sita in 52030 Mulin Nuovo, frazione Bivignano.

81. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Pietro a Calbi, sita in 52040 Pieve al Bagnoro, frazione Calbi.

82. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Maria a Peneto, sita in 52030 Staggiano, frazione Peneto.

83. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 52040 Pieve al Bagnoro, frazione Querceto.

84. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Agata, sita in 52040 Pieve al Bagnoro, frazione Saccione.

85. Arezzo, chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano, sita in 52030 palazzo del Pero, frazione S. Cassiano.

86. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Reveriano, sita in 52030 Mulin Nuovo, frazione Badia S. Veriano.

87. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Egidio, sita in 52030 Palazzo del Pero, frazione Usciano.

88. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta a Misciano, sita in 52100 Arezzo, frazione Misciano.

89. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52040 Quarata, frazione Meliciano.

90. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Felicita a Petrognano, sita in 52010 Giovi d'Arezzo, frazione Petrognano.

91. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 52040 Quarata, frazione Rondine.

92. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 52040 Rigutino, frazione Ottavo.

93. Arezzo, chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, sita in 52041 Badia al Pino, frazione Mugliano.

94. Bibbiena, chiesa parrocchiale di S. Ippolito, sita in 52011 Bibbiena, via Rosa Scoti, 41.

95. Bibbiena, chiesa parrocchiale di Cristo Re, sita in 52012 Bibbiena Stazione, via Fornace, 59.

96. Bibbiena, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52010 Partina, via Nazionale, 31.

97. Bibbiena, chiesa parrocchiale di S. Niccolò, sita in 52010 Serravalle di Bibbiena, via Coselschi, 24.

98. Bibbiena, chiesa parrocchiale di S. Niccolò, sita in 52010 Soci, piazza della Chiesa, 1.

99. Bibbiena, chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 52010 Banzena.

100. Bibbiena, chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in 52011 Bibbiena, frazione Campi.

101. Bibbiena, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 52011 Bibbiena, frazione Gello di Bibbiena.

102. Bibbiena, chiesa parrocchiale di S. Iacopo, sita in 52011 Bibbiena, frazione Gessa.

103. Bibbiena, chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 52010 Soci, frazione Marciano.

104. Bibbiena, chiesa parrocchiale dei Santi Matteo e Iacopo, sita in 52011 Bibbiena, frazione Terrossola.

105. Bucine, chiesa parrocchiale di S. Appollinare, sita in 52021 Bucine, via degli Angeli.

106. Bucine, chiesa parrocchiale di S. Egidio, sita in 52021 Bucine, frazione S. Pancrazio.

107. Bucine, chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 52020 Pietraviva.

108. Bucine, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52020 Ambra.

109. Bucine, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Badia a Ruoti, sita in 52020 Ambra, frazione Badia a Ruoti.

110. Bucine, chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta, sita in 52020 Capannole.

111. Bucine, chiesa parrocchiale di S. Reperata, sita in 52020 Mercatale Valdarno.

112. Bucine, chiesa parrocchiale dei Santi Tiburzio e Susanna, sita in 52020 Badia Agnano, piazza Umbertini, 4.

113. Bucine, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 52021 Bucine, frazione Galatrona.

114. Bucine, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 52021 Bucine, frazione Cennina.

115. Bucine, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52020 Ambra, frazione Duddova.

116. Bucine, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 52020 Pietraviva, frazione Montebechini.

117. Bucine, chiesa parrocchiale dei Santi Tiburzio e Susanna, sita in 52021 Bucine, frazione Perelli.

118. Bucine, chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 52021 Bucine, frazione Pogi.

119. Bucine, chiesa parrocchiale di S. Miniato, sita in 52020 Pietraviva, frazione Rapale.

120. Bucine, chiesa parrocchiale di S. Leolino, sita in 52021 Bucine, frazione S. Leonino.

121. Bucine, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52020 Ambra, frazione S. Martino d'Ambra.

122. Bucine, chiesa parrocchiale dei Santi Iacopo e Filippo, sita in 52021 Bucine, frazione Solata.

123. Bucine, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52020 Mercatale Valdarno, frazione Torre di Mercatale.

124. Bucine, chiesa parrocchiale di S. Tommaso, sita in 52020 Ambra, frazione Sogna.

125. Bucine, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52021 Bucine, frazione Tontenano.

126. Capolona, chiesa parrocchiale della Natività di Maria Santissima, sita in 52010 Capolona, via Dante, 2.

127. Capolona, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 52010 Capolona, frazione Pieve S. Giovanni, 1.

128. Capolona, chiesa parrocchiale di S. Martino Sopr'Arno, sita in 52010 Capolona, frazione S. Martino Sopr'Arno, 1.

129. Capolona, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Capolona, frazione Castelluccio, via 2 Giugno, 1.

130. Capolona, chiesa parrocchiale di S. Apollinare, sita in 52010 Capolona, frazione Ponina-Balfiore.

131. Capolona, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52010 Capolona, frazione Bibbiano.

132. Capolona, chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 52010 Capolona, frazione Cenina.

133. Castel Focognano, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, sita in 52016 Castel Focognano, 1.

134. Castel Focognano, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 52016 Rassina, via Vittorio Emanuele, 93.

135. Castel Focognano, chiesa parrocchiale di S. Antonino, sita in 52016 Rassina, frazione Pieve a Socana, 15.

136. Castel Focognano, chiesa parrocchiale delle Sante Flora e Lucilla, sita in 52016 Rassina, frazione Carda, 1.

137. Castel Focognano, chiesa parrocchiale di S. Eleuterio, sita in 52010 Salutio, 82.

138. Castel Focognano, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 52016 Rassina, frazione Ornina.

139. Castel Focognano, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52016 Rassina, frazione Pretella.

140. Castel Focognano, chiesa parrocchiale di S. Egidio, sita in 52016 Rassina, frazione Zenna.

141. Castel Focognano, chiesa parrocchiale dei Santi Bartolomeo e Martino, sita in 52016 Rassina, frazione Calleta.

142. Castel Focognano, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52016 Rassina, frazione Bagno.

143. Castiglion Fibocchi, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Ilario, sita in 52029 Castiglion Fibocchi, via del Fosso, 5.

144. Castiglion Fibocchi, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 52029 Castiglion Fibocchi, frazione Gello Biscardo.

145. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Giuliano, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, piazza della Collegiata, 1.

146. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Montecchio, 1.

147. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale della Madonna delle Grazie del Rivaio, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, via Madonna del Rivaio.

148. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Marco, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione La Nave, 1.

149. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Pieve di Chio.

150. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Miniato, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Pievuccia, via S. Lucia, 108.

151. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 52040 Manciano, frazione Brolio, 1.

152. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Cristina, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione S. Cristina.

153. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale dei Santi Marco e Francesco, sita in 52040 Manciano, frazione Castroncello, 1.

154. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Maria della Misericordia, sita in 52040 Manciano, 1.

155. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Paolo Eremita in S. Agostino, sita in 52043 Castiglion Fiorentino.

156. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Cozzano.

157. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Mammi.

158. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Montanina.

159. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Badia a Largnano.

160. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Noceta.

161. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Orzale.

162. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Pergognano.

163. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale dei Santi Andrea e Bartolomeo, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Petreto.

164. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Polvano.

165. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Ristonchia.

166. Castiglion Fiorentino, chiesa parrocchiale di S. Margherita, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Margherita.

167. Chitignano, chiesa parrocchiale di S. Vincenzo Martire, sita in 52010 Chitignano, via Europa, 65.

168. Chitignano, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 52010 Chitignano, frazione Fontanelle.

169. Chitignano, chiesa parrocchiale di S. Iacopo, sita in 52010 Chitignano, frazione Taena.

170. Chiusi della Verna, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Chiusi della Verna, viale Michelangelo.

171. Chiusi della Verna, chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in 52010 Biforco, frazione Corezzo.

172. Chiusi della Verna, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Biforco, 1.

173. Chiusi della Verna, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 52011 Bibbiena, frazione Corsalone, via Fontefarneta, 3.

174. Chiusi della Verna, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 52010 Chiusi della Verna, frazione Dama.

175. Chiusi della Verna, chiesa parrocchiale di S. Egidio, sita in 52010 Chiusi della Verna, frazione Frassineta.

176. Chiusi della Verna, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52010 Biforco, frazione Giampereta.

177. Chiusi della Verna, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52010 Chiusi della Verna, frazione Giona.

178. Chiusi della Verna, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 52010 Chiusi della Verna, frazione Montefatucchio.

179. Chiusi della Verna, chiesa parrocchiale di S. Clemente, sita in 52010 Chiusi della Verna, frazione Pezza.

180. Chiusi della Verna, chiesa parrocchiale delle Sante Flora e Lucilla, sita in 52011 Bibbiena, frazione Sarna.

181. Chiusi della Verna, chiesa parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in 52010 Chiusi della Verna, frazione Montesilvestro.

182. Civitella in Val di Chiana, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 52040 Civitella in Val di Chiana, via Martiri, 30.

183. Civitella in Val di Chiana, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52040 Tegoleto, piazza della Chiesa.

184. Civitella in Val di Chiana, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio e Luca, sita in 52040 Viciomaggio, frazione Tuori, 1.

185. Civitella in Val di Chiana, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 52040 Tegoleto, frazione Pieve al Toppo, via del Sembolino, 12.

186. Civitella in Val di Chiana, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista già in località Oliveto, ora in località Spoiano, sita in 52040 Tegoleto, frazione Spoiano, via dei Cipressi.

187. Civitella in Val di Chiana, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 52040 Viciomaggio, 1.

188. Civitella in Val di Chiana, chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo, sita in 52040 Civitella della Chiana, frazione Oliveto, Spiazzo della Chiesa, 1.

189. Civitella in Val di Chiana, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 52041 Badia al Pino, piazza Caduti, 1.

190. Civitella in Val di Chiana, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52048 Monte S. Savino, frazione Ciggiano.

191. Civitella in Val di Chiana, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 52020 Ponticino, frazione Pieve a Maiano, via Garibaldi, 28.

192. Civitella in Val di Chiana, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52040 Civitella della Chiana, frazione Cornia.

193. Civitella in Val di Chiana, chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Carlo, sita in 52020 Ponticino, frazione S. Martino in Poggio.

194. Foiano della Chiana, chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Michele Arcangelo, sita in 52045 Foiano della Chiana, via Cesare Battisti.

195. Foiano della Chiana, chiesa parrocchiale di S. Cecilia alla Pace, sita in 52045 Foiano della Chiana, via di Lucignano, 86.

196. Foiano della Chiana, chiesa parrocchiale di S. Maria del Carmine, sita in 52045 Foiano della Chiana, via del Duca, 60.

197. Foiano della Chiana, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52040 Pozzo della Chiana, via del Calcinaio, 1.

198. Laterina, chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano, sita in 52020 Laterina, piazza della Repubblica, 9.

199. Laterina, chiesa parrocchiale dei Santi Iacopo e Cristoforo, sita in 52020 Ponticino, via Nazionale, 93.

200. Laterina, chiesa parrocchiale di S. Pietro Martire, sita in 52020 Laterina, frazione Casanuova, 19.

201. Laterina, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 52020 Laterina, frazione Penna.

202. Laterina, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 52020 Laterina, frazione Vitereta.

203. Loro Ciuffenna, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52024 Loro Ciuffenna, via Mazzoni, 1.

204. Loro Ciuffenna, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52020 S. Giustino Valdarno, frazione Borro.

205. Loro Ciuffenna, chiesa parrocchiale di S. Giustino, sita in 52020 S. Giustino Valdarno, piazza Duca d'Aosta.

206. Loro Ciuffenna, chiesa parrocchiale di S. Salvatore e S. Angelo, sita in 52020 S. Giustino Valdarno, frazione Chiassaia.

207. Loro Ciuffenna, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52020 S. Giustino Valdarno, frazione Faeto.

208. Loro Ciuffenna, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 52024 Loro Ciuffenna, frazione Gropina.

209. Loro Ciuffenna, chiesa parrocchiale di S. Iacopo, sita in 52024 Loro Ciuffenna, frazione Modine.

210. Loro Ciuffenna, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 52024 Loro Ciuffenna, frazione Poggio di Loro.

211. Loro Ciuffenna, chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 52024 Loro Ciuffenna, frazione Pratovalle.

212. Loro Ciuffenna, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52024 Loro Ciuffenna, frazione Querceto.

213. Loro Ciuffenna, chiesa parrocchiale di S. Niccolò, sita in 52024 Loro Ciuffenna, frazione Rocca Ricciarda.

214. Loro Ciuffenna, chiesa parrocchiale di S. Clemente, sita in 52024 Loro Ciuffenna, frazione S. Clemente in Valle.

215. Loro Ciuffenna, chiesa parrocchiale di S. Iacopo, sita in 52024 Loro Ciuffenna, frazione Trappola.

216. Lucignano, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52046 Lucignano, via S. Giuseppe, 1.

217. Lucignano, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52046 Lucignano, frazione Pieve Vecchia, via Cavour, 3.

218. Lucignano, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 52046 Lucignano, frazione Calcione.

219. Lucignano, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52046 Lucignano, frazione Querce.

220. Marciano della Chiana, chiesa parrocchiale dei Santi Andrea e Stefano, sita in 52047 Marciano della Chiana, via XXIV Maggio, 1.

221. Marciano della Chiana, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 52047 Marciano della Chiana, frazione Badicorte, via della Chiesa, 1.

222. Marciano della Chiana, chiesa parrocchiale dei Santi Michele e Lucia, sita in 52040 Cesa, via Cassia, 22.

223. Marciano della Chiana, chiesa parrocchiale di S. Maria Addolorata, sita in 52040 Cesa, frazione S. Giovanni dei Mori.

224. Monterchi, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52035 Monterchi, frazione Scandolaia.

225. Monte San Savino, chiesa parrocchiale dei Santi Egidio e Savino, sita in 52048 Monte S. Savino, piazza di Monte.

226. Monte San Savino, chiesa parrocchiale di S. Clemente, sita in 52048 Monte S. Savino, frazione Verniana.

227. Monte San Savino, chiesa parrocchiale dei Santi Tiburzio e Susanna, sita in 52048 Monte S. Savino, frazione Gargonza.

228. Monte San Savino, chiesa parrocchiale di S. Marco, sita in 52040 Alberoro.

229. Monte San Savino, chiesa parrocchiale di S. Prospero, sita in 52040 Montagnano, 1.

230. Monte San Savino, chiesa parrocchiale di S. Giusto, sita in 52048 Monte S. Savino, frazione Palazzuolo.

231. Montevarchi, chiesa parrocchiale dei Santi Andrea e Lucia, sita in 52025 Montevarchi, frazione Levanella, 1.

232. Montevarchi, chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 52025 Montevarchi, frazione La Ginestra, 1.

233. Montevarchi, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 52020 Moncioni.

234. Montevarchi, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 52023 Levane, piazza del Secco, 9.

235. Montevarchi, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 52025 Montevarchi, frazione Caposelvi.

236. Montevarchi, chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 52020 Mercatale Valdarno, frazione Rendola.

237. Ortignano-Raggiolo, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 52010 Ortignano, frazione S. Piero in Frassino, piazzetta della Chiesa, 1.

238. Ortignano-Raggiolo, chiesa parrocchiale di S. Antonio, sita in 52010 Ortignano, frazione Badia a Tega.

239. Ortignano-Raggiolo, chiesa parrocchiale di S. Matteo, sita in 52010 Ortignano.

240. Ortignano-Raggiolo, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Raggiolo.

241. Ortignano-Raggiolo, chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 52010 Ortignano, frazione Uzzano.

242. Pergine Valdarno, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52020 Pergine Valdarno.

243. Pergine Valdarno, chiesa parrocchiale dell'Ascensione, sita in 52020 Laterina Stazione, via Gramsci, 7.

244. Pergine Valdarno, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 52020 Pieve a Presciano, Circonvallazione, 1.

245. Pergine Valdarno, chiesa parrocchiale dei Santi Lorenzo e Giorgio, sita in 52020 Pergine Valdarno, frazione Cacciano.

246. Pergine Valdarno, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52020 Pergine Valdarno, frazione Migliari.

247. Pergine Valdarno, chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Lucia, sita in 52020 Pergine Valdarno, frazione Montozzi.

248. Poppi, chiesa parrocchiale dei Santi Marco e Lorenzo, sita in 52014 Poppi, via Mino da Poppi, 4.

249. Poppi, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52014 Poppi, frazione Larniano, 1.

250. Poppi, chiesa parrocchiale di S. Maria Madre di Dio, sita in 52013 Ponte a Poppi, via Nazario Sauro, 21/C.

251. Poppi, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52013 Ponte a Poppi, frazione Lierna, 1.

252. Poppi, chiesa parrocchiale di S. Giacomo, sita in 52010 Moggiona.

253. Poppi, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 52010 Avena.

254. Poppi, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 52010 Badia Prataglia, via Eden, 2.

255. Poppi, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 52014 Poppi, frazione Agna.

256. Poppi, chiesa parrocchiale di S. Maria Annunziata, sita in 52013 Ponte a Poppi, frazione Certomondo.

257. Poppi, chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 52014 Poppi, frazione Filetto.

258. Poppi, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 52014 Poppi, frazione Fronzola.

259. Poppi, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52014 Poppi, frazione Lascove.

260. Poppi, chiesa parrocchiale di S. Matteo, sita in 52014 Poppi, frazione Memmenano.

261. Poppi, chiesa parrocchiale di S. Fedele, sita in 52014 Poppi, Badia.

262. Poppi, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 52010 Quota di Poppi.

263. Poppi, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 52014 Poppi, frazione S. Martino a Monte.

264. Poppi, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 52014 Poppi, frazione S. Martino in Tremoleto.

265. Poppi, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52014 Poppi, frazione Pratale.

266. Poppi, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52014 Poppi, frazione Riosecco.

267. S. Giovanni Valdarno, chiesa parrocchiale di S. Teresa d'Avila, sita in 52027 S.Giovanni Valdarno, via Fratelli Cervi.

268. S. Giovanni Valdarno, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52027 S. Giovanni Valdarno, frazione Badiola.

269. Sansepolcro, chiesa parrocchiale dei Santi Angelo e Martino, sita in 5237 Sansepolcro, frazione Montedoglio.

270. Sansepolcro, chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 52037 Sansepolcro, frazione S. Croce.

271. Subbiano, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52010 Subbiano, piazza della Chiesa, 1.

272. Subbiano, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52010 Subbiano, frazione Falciano, 1.

273. Subbiano, chiesa parrocchiale di S. Maria della Neve, sita in 52010 Subbiano, frazione Vogognano, 1.

274. Subbiano, chiesa parrocchiale di S. Mamante, sita in 52010 S. Mama.

275. Subbiano, chiesa parrocchiale di S. Giustino, sita in 52010 Subbiano, frazione Montegiovi.

276. Subbiano, chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 52010 Subbiano, frazione Poggio d'Acona.

277. Subbiano, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52010 Subbiano, frazione Savorgnano.

278. Subbiano, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 52010 Subbiano, frazione Valenzano.

279. Talla, chiesa parrocchiale di S. Niccolò, sita in 52010 Talla, via Cesare Battisti, 23.

280. Talla, chiesa parrocchiale dei Santi Lorentino e Pergentino, sita in 52010 Faltona, piazza della Chiesa, 1.

281. Talla, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Talla, frazione Bagnena.

282. Talla, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52010 Talla, frazione Bicciano.

283. Talla, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52010 Talla, frazione Capraia.

284. Talla, chiesa parrocchiale dei Santi Margherita e Biagio, sita in 52010 Talla, frazione Pontenano S. Margherita.

285. Talla, chiesa parrocchiale di S. Paolo, sita in 52010 Talla, frazione Pieve di Pontenano.

286. Terranuova Bracciolini, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 25028 Terranuova Bracciolini, piazza della Repubblica.

287. Terranuova Bracciolini, chiesa parrocchiale di S. Croce e S. Stefano, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Penna.

288. Terranuova Bracciolini, chiesa parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Traiana.

289. Terranuova Bracciolini, chiesa parrocchiale dei Santi Iacopo e Filippo, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Tasso.

290. Terranuova Bracciolini, chiesa parrocchiale dei Santi Lucia e Apollinare, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Montemarciano.

291. Terranuova Bracciolini, chiesa parrocchiale di- S. Michele Arcangelo, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Le Ville.

292. Terranuova Bracciolini, chiesa parrocchiale di S. Agata, sita in 52020 Campogialli.

293. Terranuova Bracciolini, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 52020 Malva, frazione Persignano.

294. Terranuova Bracciolini, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 52020 Malva, frazione Piantravigne.

295. Terranuova Bracciolini, chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Cicogna.

296. Terranuova Bracciolini, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Castiglion Ubertini.

297. Terranuova Bracciolini, chiesa parrocchiale dei Santi Francesco e Niccolò, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Ganghereto.

298. Terranuova Bracciolini, chiesa parrocchiale di S. Margherita, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Montalto.

299. Terranuova Bracciolini, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Montelungo.

300. Terranuova Bracciolini, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, località Pozzo.

301. Terranuova Bracciolini, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, località S. Biagio ai Mori.

302. Terranuova Bracciolini, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Treggiaia.

PROVINCIA DI SIENA

303. Castelnuovo Berardenga, chiesa parrocchiale dei Santi Clemente e Giusto, sita in 53019 Castelnuovo Berardenga, piazza Matteotti.

304. Castelnuovo Berardenga, chiesa parrocchiale dei Santi Iacopo e Cristoforo, sita in 53019 Castelnuovo Berardenga, frazione Badia a Monastero.

305. Castelnuovo Berardenga, chiesa parrocchiale dei Santi Andrea a Bossi, sita in 53010 S. Gusmè, frazione Bossi.

306. Castelnuovo Berardenga, chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano, sita in 53010 S. Gusmè, piazza Sorri.

307. Castelnuovo Berardenga, chiesa parrocchiale di S. Salvatore, sita in 53010 S. Gusmè, frazione Barca.

308. Castelnuovo Berardenga, chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 53019 Castelnuovo Berardenga, frazione Guistrigona.

309. Castelnuovo Berardenga, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 53019 Castelnuovo Berardenga, frazione Pieve a Pacina.

310. Castelnuovo Berardenga, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 53010 S. Gusmè, frazione Rosennano.

311. Castelnuovo Berardenga, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 53019 Castelnuovo Berardenga, frazione Sestano.

312. Castelnuovo Berardenga, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 53019 Castelnuovo Berardenga, frazione Villa a Sesta.

313. Castelnuovo Berardenga, chiesa parrocchiale di S. Felice, sita in 53019 Castelnuovo Berardenga, frazione S. Felice in Pincis.

314. Gaiole in Chianti, chiesa parrocchiale dell'Ascensione, sita in 53010 Monti.

315. Gaiole in Chianti, chiesa parrocchiale dei Santi Giusto e Clemente, sita in 53010 Nusenna.

316. Gaiole in Chianti, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 53010 Lecchi in Chianti.

317. Gaiole in Chianti, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 53010 Castagnoli.

318. Gaiole in Chianti, chiesa parrocchiale di S. Regolo, sita in 53010 Monti, frazione S. Regolo.

319. Gaiole in Chianti, chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, sita in 53010 Gaiole in Chianti, frazione Barbischio.

320. Gaiole in Chianti, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 53010 Gaiole in Chianti, frazione Campiglie.

321. Gaiole in Chianti, chiesa parrocchiale di S. Cristofano, sita in 53010 Gaiole in Chianti, frazione Lucignanello.

322. Gaiole in Chianti, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 53010 Gaiole in Chianti, frazione Nebbiano.

323. Gaiole in Chianti, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 53010 Gaiole in Chianti, frazione Rietine.

324. Gaiole in Chianti, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 53010 Nusenna, frazione Starda.

325. Gaiole in Chianti, chiesa parrocchiale dei Santi Vincenzo e Anastasio, sita in 53010 Nusenna, frazione S. Vincenti.

326. Rapolano Terme, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 53040 Rapolano Terme, via Monaci.

327. Rapolano Terme, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, sita in 53040 Rapolano Terme, frazione Armaiolo, via della Campana.

328. Rapolano Terme, chiesa parrocchiale dei Santi Andrea e Lorenzo, sita in 53040 Serre di Rapolano, via Salaia.

329. Rapolano Terme, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, sita in 53040 Rapolano Terme, frazione Modanella.

330. Rapolano Terme, chiesa parrocchiale di S. Maria in Ferrata, sita in 53040 Rapolano Terme. frazione Poggio S. Cecilia.

331. Rapolano Terme, chiesa parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in 53040 Rapolano Terme, frazione S. Gemignanello.

332. Rapolano Terme, chiesa curaziale del Corpus Domini, sita in 53040 Rapolano Terme.

333. Sinalunga, chiesa parrocchiale di S. Marcellino Papa e Martire, sita in 53040 Rigomagno, piazza Regina Margherita.

334. Sinalunga, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 53040 Rigomagno, frazione Farnetella, via Ferrari.

Art. 4.

Alle trecentotrentaquattro chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti centocinquantanove chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI AREZZO

1. Anghiari, alla chiesa parrocchiale di S. Leo, sita in 52030 S. Leo di Anghiari, via Leone Magno, la parrocchia dei Santi Leone e Donato, sita in 52030 S. Leo di Anghiari, via Leone Magno.

2. Anghiari, alla chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 52031 Anghiari, frazione Tubbiano, la parrocchia dei Santi Leone e Donato, sita in 52030 S. Leo di Anghiari, via Leone Magno.

3. Anghiari, alla chiesa parrocchiale di S. Giorgio, sita in 52031 Anghiari, frazione Colignola, la parrocchia di S. Niccolò, sita in 52031 Anghiari, frazione Gello.

4. Anghiari, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52031 Anghiari, frazione Casenovole, la parrocchia di S. Niccolò, sita in 52031 Anghiari, frazione Gello.

5. Anghiari, alla chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 52031 Anghiari, frazione Pian d'Anghiari, la parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 52031 Anghiari.

6. Anghiari, alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52034 Le Ville, frazione Bagnaia, la parrocchia di S. Maria della Pace, sita in 52034 Le Ville, comune di Monterchi, diocesi di Sansepolcro.

7. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Niccolò, in S. Agnese, sita in 52100 Arezzo, piazza S. Agnese, la parrocchia dei Santi Donato e Pietro in Cattedrale, sita in 52100 Arezzo, piazza Duomo.

8. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Pier Piccolo, sita in 52100 Arezzo, via Cesalpino, la parrocchia dei Santi Donato e Pietro in Cattedrale, sita in 52100 Arezzo, piazza Duomo.

9. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Marco a Villalba, sita in 52100 Arezzo, frazione S. Marco a Villalba, la parrocchia di S. Firmina, sita in 52100 Arezzo, frazione S. Firmina, 1.

10. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Agata alle Terrine, sita in 52030 Palazzo del Pero, frazione Terrine, la parrocchia di S. Donnino a Maiano, sita in 52030 Palazzo del Pero, 1.

11. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Biagio alla Rassinata, sita in 52030 Palazzo del Pero, frazione Rassinata, la parrocchia di S. Maria, sita in 52030 Palazzo del Pero, frazione Rassinata.

12. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Apollinare a Molin Nuovo, sita in 52030 Mulin Nuovo, la parrocchia dei Santi Lorentino e Pergentino, sita in 52030 Mulin Nuovo, frazione Ranco.

13. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Maria a Bivignano, sita in 52030 Mulin Nuovo, la parrocchia dei Santi Lorentino e Pergentino, sita in 52030 Mulin Nuovo, frazione Ranco.

14. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro a Calbi, sita in 52040 Pieve al Bagnoro, frazione Calbi, la parrocchia di S. Tommaso, sita in 52040 Pieve al Bagnoro, frazione Bossi.

15. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Maria a Peneto, sita in 52030 Staggiano, frazione Peneto, la parrocchia delle Sante Flora e Lucilla, sita in 52030 Staggiano, via S. Fiora, 2.

16. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 52040 Pieve al Bagnoro, frazione Querceto, la parrocchia di S. Tommaso, sita in 52040 Pieve al Bagnoro, frazione Bossi.

17. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Agata, sita in 52040 Pieve al Bagnoro, frazione Saccione, la parrocchia di S. Eugenia, sita in 52040 Pieve al Bagnoro.

18. Arezzo, alla chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano, sita in 52030 Palazzo al Pero, frazione S. Cassiano, la parrocchia di S. Donnino a Maiano, sita in 52030 Palazzo al Pero, 1.

19. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Reveriano, sita in 52030 Mulin Nuovo, frazione Badia S. Veriano, la parrocchia dei Santi Lorentino e Pergentino, sita in 52040 Mulin Nuovo, frazione Ranco.

20. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Egidio, sita in 52030 Palazzo del Pero, frazione Usciano, la parrocchia di S. Donnino a Maiano, sita in 52030 Palazzo del Pero, 1.

21. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta a Misciano, sita in 52100 Arezzo, frazione Misciano, la parrocchia di S. Lorenzo, sita in 52100 Arezzo, località Pomaio, 1.

22. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 52100 Arezzo, frazione Gello di Antria, la parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Bartolomeo, sita in 52100 Arezzo, frazione Ca' di Cio.

23. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52040 Quarata, frazione Meliciano, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 52040 Quarata, frazione Cincelli.

24. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Felicita a Petrognano, sita in 52010 Giovi d'Arezzo, frazione Petrognano, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 52010 Giovi d'Arezzo.

25. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 52040 Quarata, frazione Rondine, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 52040 Quarata, frazione Cincelli.

26. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 52040 Rigutino, frazione Ottavo, la parrocchia di S. Martino, sita in 52040 Rigutino, frazione Vitiano.

27. Arezzo, alla chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, sita in 52041 Badia al Pino, frazione Mugliano, la parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 52040 Tegoleto, frazione Pieve al Toppo, comune di Civitella in Val di Chiana.

28. Bibbiena, alla chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 52010 Banzena, la parrocchia di S. Ippolito, sita in 52011 Bibbiena, via Rosa Scoti, 41.

29. Bibbiena, alla chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in 52011 Bibbiena, frazione Campi, la parrocchia di S. Giuseppe, sita in 52011 Bibbiena, frazione Corsalone, via Fontefarneta, 3, comune di Chiusi della Verna.

30. Bibbiena, alla chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 52011 Bibbiena, frazione Gello di Bibbiena, la parrocchia di S. Ippolito, sita in 52011 Bibbiena, via Rosa Scoti, 41.

31. Bibbiena, alla chiesa parrocchiale di S. Iacopo, sita in 52011 Bibbiena, frazione Gressa, la parrocchia di S. Ippolito, sita in 52011 Bibbiena, via Rosa Scoti, 41.

32. Bibbiena, alla chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 52010 Soci, frazione Marciano, la parrocchia di S. Niccolò, sita in 52010 Soci, piazza della Chiesa, 1.

33. Bibbiena, alla chiesa parrocchiale dei Santi Matteo e Iacopo, sita in 52011 Bibbiena, frazione Terrossola, la parrocchia di S. Giuseppe, sita in 52011 Bibbiena, frazione Corsalone, via Fontefarneta, 3, comune di Chiusi della Verna.

34. Bucine, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 52021 Bucine, frazione Galatrona, la parrocchia di S. Reparata, sita in 52020 Mercatale Valdarno.

35. Bucine, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 52021 Bucine, frazione Cennina, la parrocchia di S. Maria, sita in 52020 Ambra.

36. Bucine, alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52020 Ambra, frazione Duddova, la parrocchia di S. Maria, sita in 52020 Ambra.

37. Bucine, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 52020 Pietraviva, frazione Montebenichi, la parrocchia di S. Lucia, sita in 52020 Pietraviva.

38. Bucine, alla chiesa parrocchiale dei Santi Tiburzio e Susanna, sita in 52021 Bucine, frazione Perelli, la parrocchia di S. Apollinare, sita in 52021 Bucine, via degli Angeli.

39. Bucine, alla chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 52021 Bucine, frazione Pogi, la parrocchia di S. Apollinare, sita in 52021 Bucine, via degli Angeli.

40. Bucine, alla chiesa parrocchiale di S. Miniato, sita in 52020 Pietraviva, frazione Rapale, la parrocchia di S. Lucia, sita in 52020 Pietraviva.

41. Bucine, alla chiesa parrocchiale di S. Leolino, sita in 52021 Bucine, frazione S. Leolino, la parrocchia di S. Apollinare, sita in 52021 Bucine, via degli Angeli.

42. Bucine, alla chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52020 Ambra, frazione S. Martino d'Ambra, la parrocchia di S. Maria, sita in 52020 Ambra.

43. Bucine, alla chiesa parrocchiale dei Santi iacopo e Filippo, sita in 52021 Bucine, frazione Solata, la parrocchia di S. Maria, sita in 52020 Ambra.

44. Bucine, alla chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52020 Mercatale Valdarno, frazione Torre di Mercatale, la parrocchia di S. Reparata, sita in 52020 Mercatale Valdarno.

45. Bucine, alla chiesa parrocchiale di S. Tommaso, sita in 52020 Ambra, frazione Sogna, la parrocchia di S. Pietro in Badia a Ruoti, sita in 52020 Ambra, frazione Badia a Ruoti.

46. Bucine, alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52021 Bucine, frazione Tontenano, la parrocchia di S. Apollinare, sita in 52021 Bucine, via degli Angeli.

47. Capolona, alla chiesa parrocchiale di S. Apollinare, sita in 52010 Capolona, frazione Ponina-Belfiore, la parrocchia della Natività di Maria Santissima, sita in 52010 Capolona, via Dante, 2.

48. Capolona, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52010 Capolona, frazione Bibbiano, la parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 52010 Capolona, frazione Pieve S. Giovanni, 1.

49. Capolona, alla chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 52010 Capolona, frazione Cenina, la parrocchia della Natività di Maria Santissima, sita in 52010 Capolona, via Dante, 2.

50. Castel Focognano, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 52016 Rassina, frazione Ornina, la parrocchia di S. Giovanni Evangelista, sita in 52016 Castel Focognano, 1.

51. Castel Focognano, alla chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52016 Rassina, frazione Pretella, la parrocchia di S. Giovanni Evangelista, sita in 52016 Castel Focognano, 1.

52. Castel Focognano, alla chiesa parrocchiale di S. Egidio, sita in 52016 Rassina, frazione Zenna, la parrocchia di S. Eleuterio, sita in 52010 Salutio, 82.

53. Castel Focognano, alla chiesa parrocchiale dei Santi Bartolomeo e Martino, sita in 52016 Rassina, frazione Calleta, la parrocchia delle Sante Flora e Lucilla, sita in 52016 Rassina, frazione Carda, 1.

54. Castel Focognano, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52016 Rassina, frazione Bagno, la parrocchia di S. Eleuterio, sita in 52010 Salutio, 82.

55. Castiglion Fibocchi, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, in 52029 Castiglion Fibocchi, frazione Gello Biscardo, la parrocchia dei Santi Pietro e Ilario, sita in 52029 Castiglion Fibocchi, via del Fosso, 5.

56. Castiglion Fiorentino, alla chiesa parrocchiale di S. Paolo Eremita in S. Agostino, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, la parrocchia di S. Giuliano, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, piazza della Collegiata, 1.

57. Castel Fiorentino, alla chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Cozzano, la parrocchia della Madonna delle Grazie del Rivaio, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, via Madonna del Rivaio.

58. Castiglion Fiorentino, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Mammi, la parrocchia di S. Giuliano, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, piazza della Collegiata, 1.

59. Castiglion Fiorentino, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Montanina, la parrocchia di S. Maria e S. Cristina, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Pieve di Chio.

60. Castiglion Fiorentino, alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Badia a Largnano, la parrocchia di S. Maria e S. Cristina, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Pieve di Chio.

61. Castiglion Fiorentino, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Pieve di Chio, la parrocchia di S. Maria e S. Cristina, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Pieve di Chio.

62. Castiglion Fiorentino, alla chiesa parrocchiale di S. Cristina, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione S. Cristina, la parrocchia di S. Maria e S. Cristina, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Pieve di Chio.

63. Castiglion Fiorentino, alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Noceta, la parrocchia di S. Giuliano, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, piazza della Collegiata, 1.

64. Castiglion Fiorentino, alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Orzale, la parrocchia di S. Maria e S. Cristina, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Pieve di Chio.

65. Castiglion Fiorentino, alla chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Pergognano, la parrocchia di S. Miniato, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Pievuccia, via S. Lucia, 108.

66. Castiglion Fiorentino, alla chiesa parrocchiale dei Santi Andrea e Bartolomeo, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Petreto, la parrocchia di S. Maria e S. Cristina, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Pieve di Chio.

67. Castiglion Fiorentino, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Polvano, la parrocchia di S. Maria e S. Cristina, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Pieve di Chio.

68. Castiglion Fiorentino, alla chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Ristonchia, la parrocchia di S. Miniato, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Pievuccia, via S. Lucia, 108.

69. Castiglion Fiorentino, alla chiesa parrocchiale di S. Margherita, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione S. Margherita, la parrocchia di S. Maria e S. Cristina, sita in 52043 Castiglion Fiorentino, frazione Pieve di Chio.

70. Chitignano, alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 52010 Chitignano, frazione Fontanelle, la parrocchia di S. Vincenzo Martire, sita in 52010 Chitignano, via Europa, 65.

71. Chitignano, alla chiesa parrocchiale di S. Iacopo, sita in 52010 Chitignano, frazione Taena, la parrocchia di S. Vincenzo Martire, sita in 52010 Chitignano, via Europa, 65.

72. Chiusi della Verna, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 52010 Chiusi della Verna, frazione Dama, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Chiusi della Verna, viale Michelangelo.

73. Chiusi della Verna, alla chiesa parrocchiale di S. Egidio, sita in 52010 Chiusi della Verna, frazione Fassineta, la parrocchia di S. Andrea, sita in 52010 Biforco, frazione Corezzo.

74. Chiusi della Verna, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52010 Biforco, frazione Gianpereta, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Biforco, 1.

75. Chiusi della Verna, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52010 Chiusi della Verna, frazione Giona, la parrocchia di S. Ippolito, sita in 52011 Bibbiena, via Rosa Scoti, 41, comune di Bibbiena.

76. Chiusi della Verna, alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 52010 Chiusi della Verna, frazione Montefatucchio, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Biforco, 1.

77. Chiusi della Verna, alla chiesa parrocchiale di S. Clemente, sita in 52010 Chiusi della Verna, frazione Pezza, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Biforco, 1.

78. Chiusi della Verna, alla chiesa parrocchiale delle Sante Flora e Lucilla, sita in 52011 Bibbiena, frazione Sarna, la parrocchia di S. Giuseppe, sita in 52011 Bibbiena, frazione Corsalone, via Fontefarneta, 3.

79. Chiusi della Verna, alla chiesa parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in 52010 Chiusi della Verna, frazione Montesilvestro, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Biforco, 1.

80. Civitella in Val di Chiana, alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52040 Civitella della Chiana, frazione Cornia, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 52040 Civitella della Chiana, via Martiri, 30.

81. Civitella in Val di Chiana, alla chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Carlo, sita in 52020 Ponticino, frazione S. Martino in Poggio, la parrocchia dei Santi Iacopo e Cristoforo, sita in 52020 Ponticino, via Nazionale, 93, comune di Laterina.

82. Laterina, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 52020 Laterina, frazione Penna, la parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano, sita in 52020 Laterina, piazza della Repubblica, 9.

83. Laterina, alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 52020 Laterina, frazione Vitereta, la parrocchia di S. Biagio, sita in 52020 S. Giustino Valdarno, frazione Borro, comune di Loro Ciuffenna.

84. Loro Ciuffenna, alla chiesa parrocchiale di S. Salvatore S. Angelo, sita in 52020 S. Giustino Valdarno, frazione Chiassaia, la parrocchia di S. Maria, sita in 52024 Loro Ciuffenna, via Mazzoni, 1.

85. Loro Ciuffenna, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52020 S. Giustino Valdarno, frazione Faeto, la parrocchia di S. Giustino, sita in 52020 S. Giustino Valdarno, piazza Duca d'Aosta.

86. Loro Ciuffenna, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 52024 Loro Ciuffenna, frazione Gropina, la parrocchia di S. Maria, sita in 52024 Loro Ciuffenna, via Mazzoni, 1.

87. Loro Ciuffenna, alla chiesa parrocchiale di S. Iacopo, sita in 52024 Loro Ciuffenna, frazione Modine, la parrocchia di S. Maria, sita in 52024 Loro Ciuffenna, via Mazzoni, 1.

88. Loro Ciuffenna, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 52024 Loro Ciuffenna, frazione Poggio di Loro, la parrocchia di S. Maria, sita in 52024 Loro Ciuffenna, via Mazzoni, 1.

89. Loro Ciuffenna, alla chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 52024 Loro Ciuffenna, frazione Pratovalle, la parrocchia di S. Giutino, sita in 52020 S. Giustino Valdarno, piazza Duca d'Aosta.

90. Loro Ciuffenna, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52024 Loro Ciuffenna, frazione Querceto, la parrocchia di S. Maria, sita in 52024 Loro Ciuffenna, via Mazzoni, 1

91. Loro Ciuffenna, alla chiesa parrocchiale di S. Niccolò, sita in 52024 Loro Ciuffenna, frazione Rocca Ricciarda, la parrocchia di S. Maria, sita in 52024 Loro Ciuffenna, via Mazzoni, 1

92. Loro Ciuffenna, alla chiesa parrocchiale di S. Clemente, sita in 52024 Loro Ciuffenna, frazione S. Clemente in Valle, la parrocchia di S. Maria, sita in 52024 Loro Ciuffenna, via Mazzoni, 1.

93. Loro Ciuffenna, alla chiesa parrocchiale di S. Iacopo, sita in 52024 Loro Ciuffenna, frazione Trappola, la parrocchia di S. Maria, sita in 52024 Loro Ciuffenna, via Mazzoni, 1.

94. Lucignano, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 52046 Lucignano, frazione Calcione, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52046 Lucignano, via S. Giuseppe, 1.

95. Lucignano, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52046 Lucignano, frazione Querce, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52046 Lucignano, via S. Giuseppe, 1.

96. Marciano della Chiana, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Addolorata, sita in 52040 Cesa, frazione S. Giovanni dei Mori, la parrocchia dei Santi Michele e Lucia, sita in 52040 Cesa, via Cassia, 22.

97. Monterchi, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52035 Monterchi, frazione Scandolaia, la parrocchia di S. Maria della Pace, sita in 52034 Le Ville, diocesi di Sansepolcro.

98. Monte San Savino, alla chiesa parrocchiale di S. Giusto, sita in 52048 Monte S. Savino, frazione Palazzuolo, la parrocchia dei Santi Tiburzio e Susanna, sita in 52048 Monte S. Savino, frazione Gargonza.

99. Montevarchi, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 52025 Montevarchi, frazione Caposelvi, la parrocchia di S. Reparata, sita in 52020 Mercatale Valdarno, comune di Bucine.

100. Montevarchi, alla chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 52020 Mercatale Valdarno, frazione Rendola, la parrocchia di S. Reparata, sita in 52020 Mercatale Valdarno, comune di Bucine.

101. Ortignano-Raggiolo, alla chiesa parrocchiale di S. Antonio, sita in 52010 Ortignano, frazione Badia a Tega, la parrocchia di S. Matteo e S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Ortignano, frazione S. Piero in Frassino, piazzetta della Chiesa, 1.

102. Ortignano-Raggiolo, alla chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 52010 Ortignano, frazione S. Piero in Frassino, piazzetta della Chiesa, 1, la parrocchia di S. Matteo e S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Ortignano, frazione S. Piero in Frassino, piazzetta della Chiesa, 1.

103. Ortignano-Raggiolo, alla chiesa parrocchiale di S. Matteo, sita in 52010 Ortignano, la parrocchia di S. Matteo e S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Ortignano, frazione S. Piero in Frassino, piazzetta della Chiesa, 1.

104. Ortignano-Raggiolo, alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Ortignano, frazione S. Piero in Frassino, piazzetta della Chiesa, 1.

105. Ortignano-Raggiolo, alla chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 52010 Ortignano, frazione Uzzano, la parrocchia di S. Matteo e S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Ortignano, frazione S. Piero in Frassino, piazzetta della Chiesa, 1.

106. Pergine Valdarno, alla chiesa parrocchiale dei Santi Lorenzo e Giorgio, sita in 52020 Pergine Valdarno, frazione Cacciano, la parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 52020 Pieve a Presciano, Circonvallazione, 1.

107. Pergine Valdarno, alla chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52020 Pergine Valdarno, frazione Migliari, la parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 52020 Pieve a Presciano, Circonvallazione, 1.

108. Pergine Valdarno, alla chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Lucia, sita in 52020 Pergine Valdarno, frazione Montozzi, la parrocchia dell'Ascensione, sita in 52020 Laterina Stazione, via Gramsci, 7.

109. Poppi, alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 52014 Poppi, frazione Agna, la parocchia di S. Lorenzo, sita in 52010 Avena.

110. Poppi, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Annunziata, sita in 52013 Ponte a Poppi, frazione Certomondo, la parrocchia di S. Maria Madre di Dio, sita in 52013 Ponte a Poppi, via Nazario Sauro, 21/C.

111. Poppi, alla chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 52014 Poppi, frazione Filetto, la parrocchia dei Santi Marco, Lorenzo e Fedele, sita in 52014 Poppi, via Mino da Poppi, 4.

112. Poppi, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 52014 Poppi, frazione Fronzola, la parrocchia dei Santi Marco, Lorenzo e Fedele, sita in 52014 Poppi, via Mino da Poppi, 4.

113. Poppi, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52014 Poppi, frazione Loscove, la parrocchia dei Santi Marco, Lorenzo e Fedele, sita in 52014 Poppi, via Mino da Poppi, 4.

114. Poppi, alla chiesa parrocchiale di S. Matteo, sita in 52014 Poppi, frazione Memmenano, la parrocchia di S. Maria Madre di Dio, sita in 52013 Ponte a Poppi, via Nazario Sauro, 21/C.

115. Poppi, alla chiesa parrocchiale dei Santi Marco e Lorenzo, sita in 52014 Poppi, via Mino da Poppi, 4, la parrocchia dei Santi Marco, Lorenzo e Fedele, sita in 52014 Poppi, via Mino da Poppi, 4.

116. Poppi, alla chiesa parrocchiale di S. Fedele, sita in 52014 Poppi, Badia, la parrocchia dei Santi Marco, Lorenzo e Fedele, sita in 52014 Poppi, via Mino da Poppi, 4.

117. Poppi, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 52010 Quota di Poppi, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52014 Poppi, frazione Larniano, 1.

118. Poppi, alla chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 52014 Poppi, frazione S. Martino a Monte, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52013 Ponte a Poppi, frazione Lierna, 1.

119. Poppi, alla chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 52014 Poppi, frazione S. Martino in Tremoleto, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 52014 Poppi, frazione Larniano, 1.

120. Poppi, alla chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52014 Poppi, frazione Pratale, la parrocchia di S. Giacomo, sita in 52010 Moggiona.

121. Poppi, alla chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52014 Poppi, frazione Riosecco, la parrocchia di S. Maria Madre di Dio, sita in 52013 Ponte a Poppi, via Nazario Sauro, 21/C.

122. S. Giovanni Valdarno, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52027 S. Giovanni Valdarno, frazione Badiola, la parrocchia di S. Teresa d'Avila, sita in 52027 S. Giovanni Valdarno, via Fratelli Cervi.

123. Sansepolcro, alla chiesa parrocchiale dei Santi Angelo e Martino, sita in 52037 Sansepolcro, frazione Montedoglio, la parrocchia dei Santi Lorentino e Pergentino, sita in 52037 Sansepolcro, frazione Gragnano, via Montedoglio, 1, diocesi di Sansepolcro.

124. Sansepolcro, alla chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 52037 Sansepolcro, frazione S. Croce, la parrocchia delle Sante Flora e Lucilla, sita in 52037 Sansepolcro, frazione S. Fiora.

125. Subbiano, alla chiesa parrocchiale di S. Giustino, sita in 52010 Subbiano, frazione Montegiovi, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 52030 Chiassa Superiore, 1, comune di Arezzo.

126. Subbiano, alla chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 52010 Subbiano, frazione Poggio d'Acona, la parrocchia di S. Mamante, sita in 52010 S. Mama.

127. Subbiano, alla chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52010 Subbiano, frazione Savorgnano, la parrocchia di S. Maria, sita in 52010 Subbiano, frazione Falciano, 1.

128. Subbiano, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 52010 Subbiano, frazione Valenzano, la parrocchia di S. Maria della Neve, sita in 52010 Subbiano, frazione Vogognano, 1.

129. Talla, alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 52010 Talla, frazione Bagnena, la parrocchia di S. Niccolò, sita in 52010 Talla, via Cesare Battisti, 23.

130. Talla, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52010 Talla, frazione Bicciano, la parrocchia di S. Niccolò, sita in 52010 Talla, via Cesare Battisti, 23.

131. Talla, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52010 Talla, frazione Capraia, la parrocchia di S. Niccolò, sita in 52010 Talla, via Cesare Battisti, 23.

132. Talla, alla chiesa parrocchiale dei Santi Margherita e Biagio, sita in 52010 Talla, frazione Pontenano S. Margherita, la parrocchia di S. Niccolò, sita in 52010 Talla, via Cesare Battisti, 23.

133. Talla, alla chiesa parrocchiale di S. Paolo, sita in 52010 Talla, frazione Pieve a Pontenano, la parrocchia di S. Niccolò, sita in 52010 Talla, via Cesare Battisti, 23.

134. Terranuova Bracciolini, alla chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Castiglion Ubertini, la parrocchia di S. Martino, sita in 52023 Levane, piazza del Secco, 9, comune di Montevarchi.

135. Terranuova Bracciolini, alla chiesa parrocchiale dei Santi Francesco e Niccolò, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Ganghereto, la parrocchia di S. Maria, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, piazza della Repubblica.

136. Terranuova Bracciolini, alla chiesa parrocchiale di S. Margherita, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Montalto, la parrocchia dei Santi Lucia e Apollinare, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Montemarciano.

137. Terranuova Bracciolini, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Montelungo, la parrocchia di S. Lucia, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Cicogna.

138. Terranuova Bracciolini, alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, località Pozzo, la parrocchia di S. Maria, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, piazza della Repubblica.

139. Terranuova Bracciolini, alla chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, località S. Biagio ai Mori, la parrocchia di S. Maria, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, piazza della Repubblica.

140. Terranuova Bracciolini, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 52028 Terranuova Bracciolini, frazione Treggiaia, la parrocchia di S. Lorenzo, sita in 52020 Malva, frazione Piantravigne.

PROVINCIA DI SIENA

141. Castelnuovo Berardenga, alla chiesa parrocchiale di S. Salvatore, sita in 53010 S. Gusmè, frazione Barca, la parrocchia dei Santi Andrea e Felice, sita in 53010 S. Gusmè, frazione Bossi.

142. Castelnuovo Berardenga, alla chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 53019 Castelnuovo Berardenga, frazione Guistrigona, la parrocchia dei Santi Clemente e Giusto, sita in 53019 Castelnuovo Berardenga, piazza Matteotti.

143. Castelnuovo Berardenga, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 53019 Castelnuovo Berardenga, frazione Pieve a Pacina, la parrocchia dei Santi Clemente e Giusto, sita in 53019 Castelnuovo Berardenga, piazza Matteotti.

144. Castelnuovo Berardenga, alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 53010 S. Gusmè, frazione Rosennano, la parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, sita in 53010 S. Gusmè, piazza Sorri.

145. Castelnuovo Berardenga, alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 53019 Castelnuovo Berardenga, frazione Sestano, la parrocchia dei Santi Clemente e Giusto, sita in 53019 Castelnuovo Berardenga, piazza Matteotti.

146. Castelnuovo Berardenga, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 53019 Castelnuovo Berardenga, frazione Villa a Sesta, la parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, sita in 53010 S. Gusmè, piazza Sorri.

147. Castelnuovo Berardenga, alla chiesa parrocchiale di S. Andrea a Bossi, sita in 53010 S. Gusmè, frazione Bossi, la parrocchia dei Santi Andrea e Felice, sita in 53010 S. Gusmè, frazione Bossi.

148. Castelnuovo Berardenga, alla chiesa parrocchiale di S. Felice, sita in 53019 Castelnuovo Berardenga, frazione S. Felice in Pincis, la parrocchia dei Santi Andrea e Felice, sita in 53010 S.Gusmè, frazione Bossi.

149. Gaiole in Chianti, alla chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, sita in 53010 Gaiole in Chianti, frazione Barbischio, la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 53010 Castagnoli.

150. Gaiole in Chianti, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 53010 Gaiole in Chianti, frazione Campiglie, la parrocchia dei Santi Giusto e Clemente, sita in 53010 Nusenna.

151. Gaiole in Chianti, alla chiesa parrocchiale di S. Cristofano, sita in 53010 Gaiole in Chianti, frazione Lucignanello, la parrocchia di S. Regolo, sita in 53010 Monti, frazione S. Regolo.

152. Gaiole in Chianti, alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 53010 Gaiole in Chianti, frazione Nebbiano,. la parrocchia di S. Regolo, sita in 53010 Monti, frazione S. Regolo.

153. Gaiole in Chianti, alla chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 53010 Gaiole in Chianti, frazione Rietine, la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 53010 Castagnoli.

154. Gaiole in Chianti, alla chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 53010 Nusenna, frazione Starda, la parrocchia dei Santi Giusto e Clemente, sita in 53010 Nusenna.

155. Gaiole in Chianti, alla chiesa parrocchiale dei Santi Vincenzo e Anastasio, sita in 53010 Nusenna, frazione S. Vincenti, la parrocchia dei Santi Giusto e Clemente, sita in 53010 Nusenna.

156. Rapolano Terme, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, sita in 53040 Rapolano Terme, frazione Modanella, la parrocchia dei Santi Andrea e Lorenzo, sita in 53040 Serre di Rapolano, via Salaia.

157. Rapolano Terme, alla chiesa parrocchiale di S. Maria in Ferrata, sita in 53040 Rapolano Terme, frazione Poggio S. Cecilia, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 53040 Rapolano Terme, via Monaci.

158. Rapolano Terme, alla chiesa parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in 53040 Rapolano Terme, frazione S. Gemignanello, la parrocchia dei Santi Andrea e Lorenzo, sita in 53040 Serre di Rapolano, via Salaia.

159. Rapolano Terme, alla chiesa curaziale del Corpus Domini, sita in 53040 Rapolano Terme, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 53040 Rapolano Terme, via Monaci;

— relativamente alle restanti centosettantacinque chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 10 febbraio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1276

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (in *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 286 del 10 dicembre 1986), **coordinato con la legge di conversione 6 febbraio 1987, n. 15** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1987), **recante: «Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. L'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

«Art. 69. *(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per l'avviamento commerciale).* — Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile.

L'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire nella locazione per i motivi indicati all'articolo 29.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo.

Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

Egli conserva tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 40.

Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 24 mensilità, ovvero a trenta per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore può, entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in mancanza di questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al primo comma, offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire, all'atto del rinnovo e per la durata del contratto, una polizza assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una somma pari a 12 mensilità del canone offerto.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base delle condizioni offerte, al conduttore è dovuta l'indennità per l'avviamento commerciale nella misura di 24 mensilità, ovvero di 30 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai sensi del comma precedente.

In mancanza dell'offerta del nuovo canone da parte del conduttore nonché nei casi di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29 salvo quelli di cui al primo comma, lettera *a)*, è dovuta l'indennità per avviamento commerciale nella misura di 21 mensilità, ovvero di 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29, primo comma, lettera *a)*, la predetta indennità è calcolata con riferimento al canone corrisposto. L'indennità dovuta è complessivamente di 24 mensilità, ovvero di 32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono.

Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40».

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 27, primo comma, che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, di attività professionali e di attività di cui all'articolo 42. In tali casi, il compenso spettante al conduttore ai sensi dei precedenti commi sesto, ottavo e nono, è limitato a dodici mensilità. Il compenso non è dovuto qualora il locatore intenda ottenere la disponibilità dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29.

Art. 2.

1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, per i quali il termine fissato dal giudice è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, è effettuata dopo mesi nove, ovvero dopo mesi dodici per le locazioni con destinazione alberghiera, dal predetto termine fissato dal giudice ma, in ogni caso, non prima del 28 febbraio 1987.

2. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione per i quali il termine fissato dal giudice non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, è effettuata dopo mesi nove dalla data fissata dal giudice.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché nel caso di morosità intervenuta durante il periodo di cui ai medesimi commi.

4. Per il medesimo periodo, nei contratti di locazione o sublocazione il canone effettivamente corrisposto dal conduttore è aumentato, a richiesta del locatore, in misura non superiore al venticinque per cento.

5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per una durata complessiva di mesi dodici dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato con legge 28 febbraio 1986, n. 41, è autorizzata la concessione di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività commerciali da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I mutui agevolati ed i contributi in conto capitale sono pari, rispettivamente, al 50 ed al 20 per cento del prezzo pagato per l'acquisto dei locali. Per i mutui agevolati l'onere a carico degli operatori è pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro.

3. Il limite massimo del fido di cui al settimo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato per la concessione di finanziamenti agevolati ai fini dell'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività artigianali da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le modalità per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3-bis.

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera l), *è aggiunta la seguente:*

«l-bis) *le indennità ed i compensi dovuti dal locatore al conduttore a titolo di perdita di avviamento commerciale, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, che siano stati corrisposti a seguito della cessazione di contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione privata».*

2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«b) *indennità percepite per la perdita di avviamento commerciale, in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, nonché compensi comunque fissati dalla legge per cessazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione».*

Art. 4.

1 Al fine di tutelare le tradizioni locali ed aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono stabilire voci merceologiche specifiche nell'ambito delle tabelle di cui all'articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e nuove classificazioni in deroga a quelle previste dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonché, limitatamente agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici ed alle imprese artigiane, le attività incompatibili con le predette esigenze.

2. I comuni accertano altresì le attività svolte negli esercizi compresi nelle suddette aree e confermano le autorizzazioni in sede di vidimazione annuale nei limiti delle attività effettivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4-bis.

1. Non sono soggetti a provvedimenti di rilascio quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili è tutelato, per il suo storico valore, da un decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali che ne prescrive l'inamovibilità da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso.

2. Non può essere modificata la destinazione d'uso degli studi d'artista (pittori, scultori, architetti) a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia e lucernario.

Art. 5.

1 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — L'art. 2 della legge di conversione dispone che la legge stessa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

NOTE

Note all'art. 1:

— Gli articoli 67 e 71 della legge n. 392/1978 (Disciplina della locazione degli immobili urbani), richiamati nell'art. 69 della medesima legge, come sostituito dal presente articolo, riguardano, rispettivamente, i contratti in corso soggetti a proroga e quelli non soggetti a proroga. Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 27 e degli articoli 29, 34, 40 e 42, ugualmente richiamati nell'art. 69:

«Art. 27, primo comma. — La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate:

1) industriali, commerciali e artigianali;

2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326».

«Art. 29. *(Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza).* — Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all'articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda:

a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;

b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'art. 27 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;

c) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;

d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'art. 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del

conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera *c)*.

Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati, il locatore può negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera *c)*. Il locatore puo altresì negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628.

Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, rispettivamente per le attività indicate nei commi primo e secondo dell'art. 27 e per le attività alberghiere.

Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta è fondata.

Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s'intende rinnovato a norma dell'articolo precedente».

«Art. 34. *(Indennità per la perdita dell'avviamento)*. — In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità pari a 21 mensilità.

Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio».

«Art. 40. *(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione)*. — Il locatore che intende locare a terzi l'immobile, alla scadenza del contratto rinnovato ai sensi dell'art. 28, deve comunicare le offerte al conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto di locazione dovuti a risoluzione per inadempimento o recesso del conduttore o ad una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relative al conduttore medesimo.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero quando il locatore abbia ottenuto il rilascio dell'immobile non intendendo locarlo a terzi, e, viceversa, lo abbia concesso in locazione entro i sei mesi successivi».

«Art. 42. *(Destinazione degli immobili a particolari attività)*. — I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell'art. 27.

A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonché le disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III, ed il preavviso per il rilascio di cui all'art. 28».

— Il R.D. n. 267/1942 reca: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

Note all'art. 3:

— Il primo comma dell'art. 6 della legge n. 517/1975 (Credito agevolato al commercio) prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un fondo per il finanziamento delle agevolazioni previste dalla legge stessa.

— Il settimo comma dell'art. 34 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), come sostituito dall'art. 3 della legge n. 713/1974, prevede che: «Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 35 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 25 milioni, oltre ai relativi interessi. Nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa il predetto fido massimo è fissato in lire 5 milioni, oltre ai relativi interessi, per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima. Detto fido massimo potrà essere elevato annualmente ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del consiglio generale della Cassa».

Note all'art. 3-bis:

— Il primo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) elenca gli oneri sostenuti dal contribuente che possono essere dedotti dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purché risultino da idonea documentazione, fra i quali devono essere aggiunti quelli indicati nella lettera *l-bis)* introdotta dal presente articolo.

— L'art. 12 del citato D.P.R. n. 597/1972 elenca i redditi soggetti a tassazione separata, fra i quali quelli previsti dalla lettera *b)*, come riformulata dal presente articolo.

— La legge n. 392/1978 disciplina la locazione degli immobili urbani.

Note all'art. 4:

— L'art. 37 della legge n. 426/1971, sulla disciplina del commercio, così dispone:

«Art. 37. *(Tabelle merceologiche)*. — Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato determina le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo.

Le tabelle merceologiche debbono prevedere il massimo raggruppamento delle voci salvo, per il settore alimentare, le limitazioni previste dalle disposizioni igienico-sanitarie.

I comuni hanno facoltà, previo consenso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di introdurre parziali modifiche alle tabelle stesse in relazione alle esigenze e alle tradizioni locali, sentito il parere della associazioni locali dei commercianti.

Nell'ambito della gamma merceologica consentita, l'autorizzazione rilasciata dal sindaco permette l'impiego di qualsiasi organizzazione di vendita, sia specializzata che a libero servizio o mista».

Con D.M. 30 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 6 settembre 1971, sono state determinate le tabelle merceologiche previste dall'art. 37 soprariportato. Con D.M. 5 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1983, si è provveduto ad integrare il predetto D.M. 30 agosto 1971.

— L'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 524/1974 (Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande) prevede che: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, saranno determinati i criteri per la classificazione degli esercizi pubblici».

Con D.M. 22 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 9 settembre 1977, sono stati determinati i criteri per la classificazione degli esercizi pubblici.

87A1376

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale (biennale);
diritto bancario.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

disegno II (civili);
ingegneria del software;
linguaggi e traduttori;
teoria dell'informazione e della trasmissione.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Facoltà di scienze economiche e sociali:

storia economica e sociale del medio-evo.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia umana normale (biennale).

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di economia e commercio:

diritto commerciale (biennale).

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina veterinaria:

ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale II (carni, latte, pesci, uova ecc.).

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

economia politica (3° e 4° anno).

Facoltà di lettere e filosofia:

glottologia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:

biomatematica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A1313

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Pascoli» di Grosseto ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Grosseto prot. n. 221/II del 27 novembre 1986, la scuola media statale «G. Pascoli» di Grosseto è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000, disposta dal sig. Bisogni Vinicio, per istituire una borsa di studio annuale in favore di un alunno che avrà conseguito il diploma di terza media appartenente ad una famiglia di condizioni economiche non agiate.

87A1010

Autorizzazione alla scuola media statale «A. B. Cairoli» di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano prot. n. 6010 div. I del 6 novembre 1986, la scuola media statale «A.B. Cairoli» di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla I.B.M. Italia S.p.a., di due personal computers del valore di L. 2.776.000.

87A1011

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma

Con decreto in data 22 gennaio 1987, del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile, è stata approvata la modifica dell'art. 2 dello statuto dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma.

87A1335

Modificazione allo statuto della sezione autonoma di credito navale dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma

Con decreto in data 22 gennaio 1987, del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile, è stata approvata la modifica dell'art. 3, primo comma, dello statuto del Credito navale - sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma.

87A1336

Estrazioni per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1989

Si rende noto che il giorno 4 marzo 1987, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle tre serie degli speciali certificati di credito 10% - 1978-1989, emessi in base alla: legge 14 ottobre 1974, n. 652 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 e decreto ministeriale 16 febbraio 1978.

Il giorno 5 marzo 1987, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto all'ottava estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1987.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A1378

MINISTERO DEL TESORO

N. 29

Corso dei cambi del 12 febbraio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1292,700	1292,700	1292,50	1292,700	1292,70	1292,55	1292,400	1292,700	1292,700	1292,70
Marco germanico	711,850	711,850	712,10	711,850	711,85	711,83	711,810	711,850	711,850	711,85
Franco francese	213,750	213,750	213,80	213,750	213,75	213,75	213,750	213,750	213,750	213,75
Fiorino olandese	630,800	630,800	630,80	630,800	630,80	630,78	630,770	630,800	630.800	630,80
Franco belga	34,404	34,404	34,39	34,404	34,404	34,40	34,408	34,404	34,404	34,40
Lira sterlina	1964 —	1964 —	1965 —	1964 —	1964 —	1964,10	1964,20	1964 —	1964 —	1964 —
Lira irlandese	1893,700	1893,700	1893 —	1893,700	1893,70	1893,60	1893,500	1893,700	1893,700	—
Corona danese	188,43	188,43	188,70	188,43	188,43	188,42	188,41	188,43	188,43	188,42
Dracma	9,694	9,694	9,70	9,694	—	—	9,697	9,694	9,694	—
E.C.U.	1467,30	1467,30	1467,25	1467,30	1467,30	1467,25	1467,20	1467,30	1467,30	1467,30
Dollaro canadese	960,25	960,25	960 —	960,25	960,25	960,27	960,30	960,25	960,25	960,25
Yen giapponese	8,413	8,413	8,43	8,413	8,413	8,41	8,412	8,413	8,413	8,41
Franco svizzero	840,85	840,85	841,50	840,85	840,85	840,83	840,81	840,85	840,85	840,85
Scellino austriaco	101,194	101,194	101,18	101,194	101,194	101,19	101,199	101,194	101,194	101,18
Corona norvegese	184,85	184,85	184,80	184,85	184,85	184,85	184,85	184,85	184,85	184,85
Corona svedese	198,95	198,95	199 —	198,95	198,95	199,02	199,100	198,95	198,95	198,95
FIM	284,80	284,80	284,50	284,80	284,80	284,82	284,85	284,80	284,80	—
Escudo portoghese	9,17	9,17	9,18	9,17	9,17	9,16	9,16	9,17	9,17	9,17
Peseta spagnola	10,062	10,062	10,08	10,062	10,062	10,06	10,069	10,062	10,062	10.06
Dollaro australiano	859,90	859,90	863 —	859,90	859,90	860,45	861 —	859,90	859,90	859,90

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1292,550
Marco germanico	711,830
Franco francese	213,750
Fiorino olandese	630,785
Franco belga	34,406
Lira sterlina	1964,100
Lira irlandese	1893,600
Corona danese	188,42
Dracma	9,695
E.C.U.	1467,25
Dollaro canadese	960,275
Yen giapponese	8,412
Franco svizzero	840,83
Scellino austriaco	101,196
Corona norvegese	184,85
Corona svedese	199,025
FIM	284,825
Escudo portoghese	9,165
Peseta spagnola	10,065
Dollaro australiano	860,45

Media dei titoli del 12 febbraio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	94,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,875
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,375
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 3-1983/87	100 —
» » » » 1- 4-1983/87	100,150
» » » » 1- 5-1983/87	100,325
» » » » 1- 6-1983/87	100,575
» » » » 1-11-1983/87	101,200
» » » » 1-12-1983/87	101,250
» » » » 1- 1-1984/88	100,900
» » » » 1- 2-1984/88	101,275
» » » » 1- 3-1984/88	100,950
» » » » 1- 4-1984/88	100,700
» » » » 1- 5-1984/88	100,650
» » » » 1- 6-1984/88	101,325
» » » » 1- 7-1983/88	101,650
» » » » 1- 8-1983/88	101,750
» » » » 1- 9-1983/88	101,775
» » » » 1-10-1983/88	101,750
» » » » 1- 7-1990	98,700
» » » » 1- 8-1990	98,775
» » » » 1- 9-1990	98,775
» » » » 1-10-1990	98,825
» » » » 1-11-1990	99 —
» » » » 1-11-1983/90	103,525
» » » » 1-12-1983/90	103,675
» » » » 18-12-1990	99,300
» » » » 1- 1-1984/91	103,650
» » » » 17- 1-1991	98,825
» » » » 1- 2-1984/91	103,700
» » » » 18- 2-1991	98,800
» » » » 1- 3-1984/91	101,925
» » » » 18- 3-1991	98,925
» » » » 1- 4-1984/91	101,850
» » » » 1- 5-1984/91	101,925
» » » » 1- 6-1984/91	101,950
» » » » 1- 7-1984/91	101,025
» » » » 1- 8-1984/91	101,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1984/91	100,975
» » » » 1-10-1984/91	100,875
» » » » 1-11-1984/91	100,950
» » » » 1-12-1984/91	100,350
» » » » 1- 1-1992	100,475
» » » » 1- 2-1992	99,675
» » » » 1- 2-1995	100,425
» » » » 1- 3-1995	97,900
» » » » 1- 4-1995	97,900
» » » » 1- 5-1995	98,025
» » » » 1- 6-1995	98,675
» » » » 1- 7-1995	100,025
» » » » 1- 8-1995	99,700
» » » » 1- 9-1995	99,650
» » » » 1-10-1995	99,675
» » » » 1-11-1995	99,500
» » » » 1-12-1995	99,375
» » » » 1- 1-1996	99,225
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	102,700
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,150
» » » 12 % 1- 3-1988	103,075
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,250
» » » 12,50% 1- 7-1988	104,450
» » » 12,50% 1-10-1988	104,200
» » » 12,50% 1-11-1988	104,425
» » » 12,50% 1- 1-1989	105,125
» » » 12,50% 1- 2-1989	105,875
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,550
» » » 12 % 1- 4-1989	104,475
» » » 10,50% 1- 5-1989	102,750
» » » 12,50% 1- 1-1990	107,525
» » » 12,50% 1- 2-1990	108,300
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,300
» » » 12 % 1- 4-1990	105,975
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,725
» » » 10 % 1- 6-1990	100,675
» » » 9,50% 1- 7-1990	100,800
» » » 12,50% 1- 3-1991	109,175
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,400
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,400
» » » » 1983/90 11,50%	109,200
» » » » 1984/91 11,25%	109,375
» » » » 1984/92 10,50%	108,450
» » » » 1985/93 9,60%	105,375
» » » » 1985/93 9,75%	105,375
» » » » 1985/93 8,75%	102,550
» » » » 1985/93 9%	102,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M12027

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami e titoli, a trentaquattro posti di segretario comunale

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme specifiche sui concorsi per l'ingresso nella carriera dei segretari comunali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

È indetto pubblico concorso, per esami e per titoli, a trentaquattro posti di segretario comunale in prova.

A tali posti potranno essere aggiunti quelli che si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno 1987.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

In particolare, tale limite è elevato:

1*a*) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

1*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al punto 1*a*) si cumula con quella di cui al punto 1*b*) purché non si superino complessivamente i 40 anni.

2) ad anni 45 per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio in genere, per coloro ai quali è per legge esteso lo stesso beneficio.

Il beneficio di cui al punto 2) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

3) ad anni 45 per i candidati i quali, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, siano in servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali da almeno cinque anni ovvero abbiano prestato complessivamente servizio per almeno due anni in qualità di incaricati delle funzioni di segretario comunale.

Si prescinde dal limite di età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato.

B) Possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, nonché in ogni altra dichiarata per legge equipollente a quelle sopraelencate come sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089), scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089), economia politica (legge 8 gennaio 1979, n. 10), economia aziendale (legge 8 gennaio 1979, n. 10), scienze economiche e sociali (legge 8 gennaio 1979, n. 10), scienze bancarie ed assicurative (legge 15 ottobre 1982, n. 757), e discipline economiche e sociali (legge 15 ottobre 1982, n. 757).

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti civili e politici.

E) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro dell'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi sul modello disponibile presso le prefetture e sulle quali dovrà essere apposta la prescritta marca da bollo, dovranno essere rivolte al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali Servizio S.C.P. Divisione personale, e dovranno essere presentate esclusivamente alla prefettura di residenza del candidato entro il termine perentorio del 10 aprile 1987.

La data di ricezione delle domande sarà comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dalle prefetture, le quali provvederanno a rilasciare ricevuta delle domande consegnate a mano.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine sopraindicato, alla prefettura di residenza.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati residenti nelle province di Trento, Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, potranno ritirare i modelli sopracitati, e produrre o inviare le domande, rispettivamente, agli uffici del commissario del Governo per la provincia di Trento o di Bolzano e del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Nelle domande i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale in prova e dichiarare:

le proprie generalità;

il luogo e la data di nascita, nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

il titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e del giorno mese ed anno in cui è stato conseguito;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo, dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

se precedenti rapporti d'impiego presso pubbliche amministrazioni sono cessati per destituzione o dispensa;

di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impiegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'uffici presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovrà essere allegato il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di lire settemilacinquecento per tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati hanno facoltà di presentare, sempre presso le prefetture e gli uffici sopramenzionati la documentazione attestante il possesso di titoli di precedenza o preferenza nella nomina, secondo la vigente normativa, nonché quella relativa ai titoli di merito (certificato del servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici con la precisazione se tale servizio sia stato o no di ruolo e se sia da considerarsi prestato nella carriera direttiva, di concetto o esecutiva; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; diploma del corso di specializzazione in discipline giuridiche ed economiche; certificato di laurea con attestazione della relativa votazione; certificazione di altri titoli di studio, ecc.) entro e non oltre il 31 luglio 1987.

Tale documentazione dovrà essere corredata da un elenco in carta libera dei titoli prodotti.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno alle prefetture e agli uffici citati nel precedente articolo oltre i termini stabiliti dall'art. 4 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per qualsiasi altro concorso indetto da questa o da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in una prova orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.

Prova orale:

Verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) nozioni di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali;

2) nozioni di diritto civile;

3) diritto penale (codice penale libro II, titoli II e VII);

4) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

5) leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico);

6) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

7) legislazione sociale;

8) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);

9) nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Art. 7.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 10 giugno 1987 verra data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte di cui all'art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso all'indirizzo, nei giorni e nell'ora di cui al primo comma del presente articolo.

Per aver acceso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte, dovrà esibire un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice.

Art. 8.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati ogni commissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 35/50 nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova orale stessa che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 30/50.

La somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 9.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria e saranno nominati i vincitori. A tal fine i concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno previamente invitati a produrre nel termine prerentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito i seguenti documenti in bollo:

1) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentacinque anni.

A tal fine, il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato, in carta da bollo, dal capo dell'amministrazione;

6) Certificato medico rilasciato da un medico legale dell'unità sanitaria locale o militare o dal medico condotto o un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora il candidato abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo 6), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica.

Art. 10.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 6) del precedente art. 9 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione dell'invito alla presentazione dei documenti medesimi.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni statali, comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 6) del precedente art. 9, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto di segretario comunale.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali), con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I predetti sono assegnati alle segreterie dei comuni e dei consorzi di comuni della classe quarta disponibili.

Coloro che non assumono senza giustificato motivo servizio nella sede e nel termine loro assegnato sono considerati decaduti dalla nomina.

Roma, addì 31 gennaio 1987

p. *Il Ministro:* CIAFFI

87A1023

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA «LEONARDO DA VINCI» DI MILANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di operatore tecnico con le qualifiche di mestiere di elettromeccanico, elettricista e falegname.

E indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di operatore tecnico (ruolo tecnico), con le qualifiche di mestiere rispettivamente di elettromeccanico, elettricista e falegname della qualifica funzionale quarta del M.N.S.T. per il personale da assegnare ai servizi dell'ente.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore) e/o diploma di qualifica professionale di elettromeccanico, elettricista e falegname rilasciati dallo Stato o da istituto legalmente riconosciuto, o attestato di qualifica professionale di elettromeccanico, elettricista o falegname rilasciato da centri di formazione professionale riconosciuti dalla regione dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza scuola media inferiore);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» - Ufficio personale - Via San Vittore, 21 - 20123 Milano, e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova pratica ed in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso l'ufficio personale dell'ente.

87A1220

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Concorso ad un posto di ricercatore universitario

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di ingegneria (posti 1):

gruppo di discipline n. 132 . . . . posti 1

sottosettori:

1) scienza delle costruzioni;
2) tecnica delle costruzioni;
3) teoria della plasticità;
4) costruzioni di ponti;
5) costruzioni in cemento armato e metalliche;
6) costruzioni asismiche.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Università medesima.

87A1257

UNIVERSITÀ DI MILANO

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255 ed in particolare l'art. 9;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Viste le lettere ministeriali n. 748 del 26 febbraio 1986 e n. 1662 del 6 maggio 1986, con le quali il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di tecnico laureato presso l'istituto di fisiologia generale e chimica biologica (per le esigenze della cattedra di chimica biologica) ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato di cui alla tabella *B* annessa alla sopra citata legge 3 novembre 1961, n. 1255, settimo livello funzionale, presso il sottoindicato istituto:

Facoltà di farmacia:

istituto di fisiologia generale e chimica biologica (per le esigenze della cattedra di chimica biologica) . . . . . . posti 1

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in farmacia e scienze biologiche.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127. lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notifica all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita, (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo);

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono od indulto e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto (o cattedra o centro), come da allegato programma. Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera indicata nell'allegato programma.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata da un notaio o dal sindaco.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7-- c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva. La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sotto elencati documenti di rito. Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

A) Diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero, copia del diploma stesso autenticato in bollo nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

F) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

G) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati, debbono produrre — ai sensi dell'art. 19 (secondo comma) della legge 2 aprile 1968, n. 482 — una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *A)* e *G)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *C)*, *D)*, *E)*, *G)* del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. I certificati di cui alle lettere *C)* e *D)* dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 10.

Nomina

I vincitori del concorso che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati tecnici laureati in prova nel ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 15 maggio 1986

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 21 novembre 1986
Registro n. 15 Università, foglio n. 384

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto (1) .... (cognome e nome) domiciliato in .... (luogo e provincia) via .... n. .... cap. .... tel. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato, settimo livello funzionale, presso la facoltà di farmacia, istituto di fisiologia generale e chimica biologica (per le esigenze della cattedra di chimica biologica), presso codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .... (luogo e provincia) il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

4) non avere riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) aver conseguito il diploma di laurea .... presso .... nell'anno accademico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... (oppure indicare se esonerato, rinviato, ecc.);

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma (3)............................

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

a) *Due prove scritte*, una su argomento di chimica biologica generale, l'altra su argomento di chimica biologica applicata.

b) *Una prova pratica con relazione scritta* consistente nella valutazione dei tassi ormonali a livello dei liquidi organici con metodi radioimmunologici.

c) *Una prova orale* di cultura generale in tema di chimica biologica con particolare riferimento agli argomenti oggetto delle tre prove precedenti.

d) *Prova di lingua straniera* consistente nella lettura e traduzione di testi redatti in francese e inglese sulle stesse materie che formano oggetto delle altre prove.

87A1292

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Concorso a dieci posti di segretario

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota ministeriale n. 4194 A/2 del 12 ottobre 1985, con la quale è stata autorizzata l'emissione del bando di concorso per dieci posti di segretario in prova, con i vincoli posti dalla previsione normativa contenuta nella legge n. 444/1985;

Considerato che i predetti posti risultano essere disponibili a seguito della cessazione dal servizio alla data del 1° novembre 1983 dei signori Esposito Carmela, Del Prete Gabriella, Marconi Giulia, D'Auria Angelo, Somma Mario, Gallo Mario, Pirchio Liliana e alla data del 1° gennaio 1984 dei signori Grimaldi Enrico, Marzano Armando e La Torraca Ada;

Vista la nota prot. n. 2008 del 4 giugno 1986, con la quale, in attuazione della legge finanziaria 1986, il Ministero della pubblica istruzione concede l'autorizzazione a bandire pubblici concorsi per il conferimento dei posti dei ruoli del personale non docente cessato presso questo Ateneo entro la data del 31 dicembre 1985;

Vista la nota rettorale n. 16264 del 7 luglio 1986, con la quale è stata richiesta al Ministero della pubblica istruzione l'autorizzazione a bandire ex novo i concorsi già autorizzati ai sensi della legge n. 444/1985, senza i limiti posti da tale previsione normativa;

Considerato che con nota prot. n. 2676/86 pos. C/1 del 12 agosto 1986 il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato ad emanare, ai sensi della legge n. 41/1986, i bandi di concorso già autorizzati con nota n. 4194 A/2, senza i vincoli previsti dalla legge n. 444/1985 e conformemente alle indicazioni contenute nella già citata nota n. 2008;

Tenuto conto che, conformemente a quanto disposto dalla suindicata nota n. 2008, la normativa da applicare in materia concorsuale è quella preesistente alla legge n. 312/1980;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di segretario in prova, nel ruolo della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relative all'elevazione di tale limite;

c) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento di servizio;

d) titoli di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

e) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso un pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione del concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 2, dovrà essere indirizzata e spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., al rettore dell'Università di Napoli, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

A) Cognome e nome.

B) Il luogo e la data di nascita.

C) Il possesso della cittadinanza italiana.

D) Il titolo di studio posseduto.

E) Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

F) Le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico.

G) I servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi.

H) Di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I) La propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

L) L'eventuale appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso.

M) La propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omessa autenticazione della firma o l'omissione di una sola delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *H*), *I*) e *L*), determinerà l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio sulle materie indicate nell'allegato 1 al presente bando.

Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.

L'amministrazione darà tempestiva comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che abbiano ed intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482), saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al rettore dell'Università di Napoli, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto il colloquio.

I documenti dovranno essere consegnati a mano presso l'ufficio personale centrale in via Marchese Campodisola, 13 - Napoli.

I candidati possono avvalersi dei titoli di cui sopra solo se ne siano in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 8.

Previo accertamento della regolarità del procedimento sarà approvata, con decreto rettorale la graduatoria generale dei candidati che avranno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 9 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno con la stessa comunicazione, invitati a presentare o a far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, tutti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge impediscano il godimento dei diritti predetti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio, continuativo ed incondizionato, relativo all'impiego oggetto del presente bando di concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve dare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare.

Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo dovrà essere indicata l'opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

La documentazione di rito, di cui sopra, dovrà essere idonea a dimostrare il possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso e coloro i quali subentreranno ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti conseguiranno la nomina con la qualifica di segretario in prova, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, pari a L. 5.700.000 annue lorde, corrispondente alla sesta qualifica funzionale oltre gli assegni e le indennità spettanti per legge, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione di Napoli della Corte dei conti per la registrazione.

Napoli, addì 21 novembre 1986

Il rettore: CILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 4 dicembre 1986
Registro n. 82 Università, foglio n. 228.

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame di concorso consta:

A) Di due prove scritte:

1) un tema di nozioni di diritto privato (civile-commerciale);

2) un tema di nozioni di diritto pubblico (amministrativo-costituzionale).

A) Di un colloquio riguardante:

1) le materie delle prove scritte;

2) nozioni di legislazione universitaria;

3) nozioni di contabilità di Stato.

ALLEGATO 2

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Corso Umberto I - NAPOLI

..l.. sottoscritt.. .... (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il nome ed il cognome del marito), nat... a .... (provincia di ....) il .... e residente in .... (provincia di ....) via............................., tel. ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a dieci posti di segretario in prova, nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (1)..

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)...............;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguenti titolo di studio .... conseguito in data .... presso .... prescritto dal suddetto concorso;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:...;

6) ha prestato (ovvero non ha prestato) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....;

7) non è stato (ovvero è stato) destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stato (ovvero è stato) dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (4).

Data, ...

Firma (5)......................................

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni......................
....

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo per i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La dichiarazione deve essere resa anche se la dichiarazione di cui al punto 6 è negativa.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata nelle forme di legge.

87A1291

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Concorso a due posti di operatore di ufficio tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, e l'allegata tabella *N*;

Vista la nota del Ministro della pubblica istruzione n. 3020 C/1 del 18 luglio 1984;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto l'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Considerato che, dei posti previsti dalla citata tabella *N*, sono disponibili due posti di operatore di ufficio tecnico;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore di ufficio tecnico (quinta qualifica) in prova nel ruolo del personale non docente dell'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

Dei due posti a concorso, un posto, ai sensi dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, è riservato al personale della qualifica immediatamente inferiore (agente degli uffici tecnici quarta qualifica) in servizio presso l'Università da almeno cinque anni senza demerito ed in possesso del titolo di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 2.

La sede di servizio sarà quella che l'amministrazione, a suo insindacabile giudizio, assegnerà (servizi tecnici di Reggio Calabria o di Catanzaro) in rapporto alle esigenze di funzionamento dell'Ateneo.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non superiore a 35 anni e non inferiore a 18 anni, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relative all'elevazione di tale limite;

c) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

d) di aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado più diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;

e) di non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

f) di aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) per i concorrenti di cui all'art. 1, secondo comma, sono richiesti i requisiti dallo stesso articolo specificati.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire all'Università degli studi di Reggio Calabria - Ufficio personale non docente - Via dei Correttori n. 8 - 89127 Reggio Calabria, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con la indicazione della qualifica e anzianità e, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;

n) impegno ad accettare la sede di servizio che l'amministrazione assegnerà in rapporto alle proprie esigenze di funzionamento (Reggio Calabria o sede decentrata di Catanzaro);

o) i concorrenti destinatari della riserva di cui all'art. 1, dovranno dichiarare la propria qualifica, l'anzianità di servizio nella stessa, il titolo di studio posseduto.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che sono dipendenti statali o prestano servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto rettorale, successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. La stessa sarà costituita come previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo nella sede e nei giorni che verranno comunicati mediante raccomandata tassa a carico del destinatario ad ogni candidato ammesso al concorso. Essi consisteranno in due prove pratiche:

a) impiego di tecniche o apparecchiature ad uso didattico (fotocopiatrice, ciclostile, proiettore per diapositive o films, impianto televisivo a circuito chiuso) e loro manutenzione elementare;

b) conoscenza e interventi elementari di manutenzione su impianti elettrici e idrosanitari civili, nonché, di ebanisteria. Tale prova dovrà essere accompagnata da relazione scritta sui principi di funzionamento degli impianti oggetto delle prove.

Le prove non si intenderanno superate se il candidato non avrà riportato una votazione minima di sei decimi in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione alle prove sarà dato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido a norma di legge e provvisto di fotografia (carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto; tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale; fotografia recente applicata su carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio).

La votazione definitiva sarà determinata dalla media dei voti riportati nelle due prove pratiche.

Art. 8.

La graduatoria del vincitore e degli idonei è formata con l'osservanza delle vigenti disposizioni ed è approvata con decreto rettorale. Il rettore, dopo l'approvazione della relativa graduatoria di merito provvede, sotto condizione sospensiva del possesso da parte dei candidati dei requisiti per l'ammissione al pubblico impiego, alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori.

Art. 9.

Il provvedimento di nomina è immediatamente esecutivo, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla modifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retributivo.

Art. 10.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria e dichiarato vincitore del concorso, deve presentare a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcune delle cause che a norma delle vigenti disposizioni impediscano il godimento dei diritti predetti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non sono stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva;

8) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopre altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, enti pubblici o aziende private, o fruisce di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo il candidato dovrà optare per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali dichiarazioni concernenti le cause di risoluzione del precedente rapporto di pubblico impiego (art. 12, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957), e deve essere rilasciata anche in caso negativo.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di presentazione.

Gli impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2) e 6), ma dovranno esibire copia dello stato matricolare in carta legale e la dichiarazione di opzione.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo e sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Il candidato vincitore sarà invitato a regolarizzare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del primo mese di servizio la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 11.

Il vincitore del concorso o colui il quale subentrerà al vincitore rinunciatario, decaduto o dimissionario, sarà nominato, secondo l'ordine di graduatoria nel ruolo del personale dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari dell'Università degli studi di Reggio Calabria in qualità di operatore di ufficio tecnico (quinta qualifica), in prova, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti, ed assegnato alla sede di servizio di cui all'art. 2.

Dalla data di effettiva assunzione in servizio al vincitore verrà attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 5.100.000 (qualifica quinta, classe iniziale), oltre agli assegni spettanti per legge.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorsi favorevolmente i quali l'impiegato consegue la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Reggio Calabria, addì 20 marzo 1986

Il rettore: QUISTELLI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Catanzaro, addì 9 dicembre 1986
Registro n. 53 Università, foglio n. 193

ALLEGATO 1

All'Università degli studi Ufficio del personale non docente Via dei Correttori, 8
89127 REGGIO CALABRIA

Il sottoscritto ...., nato a ....
(provincia di ....) il ....
e residente a .... via .... n. ....
c.a.p. .... (1) chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore di ufficio tecnico in prova nel ruolo del personale non docente dell'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, conseguiti rispettivamente il .... presso ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella posizione di ....,

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di rivestire la qualifica di agente degli uffici tecnici presso l'Università di .... dal .... e pertanto di concorrere al posto riservato di cui all'art. 2 del bando di concorso (3);

h) di impegnarsi ad accettare la sede di servizio (Reggio Calabria o Catanzaro) che l'amministrazione universitaria a suo insindacabile giudizio, in rapporto alle esigenze di funzionamento dell'Ateneo, riterrà di dover assegnare;

i) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo ....

Data, ...

Firma ....
(autenticazione della firma)

---

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne riportate.

(3) Solo per i concorrenti interni.

87A1045

Concorso ad un posto di aiuto-bibliotecario

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 84;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Visto l'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 648;

Vista la ministeriale prot. n. 4194, pos. A/2 del 12 ottobre 1985, con la quale si autorizza l'emissione del bando di concorso ad un posto di aiuto bibliotecario (sesta qualifica funzionale).

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Reggio Calabria è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di aiuto-bibliotecario (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuti-bibliotecari.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55 ex legge n. 288/78;

c) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

e) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina in ruolo.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta in conformità dell'allegato modello e su carta da bollo di L. 3.000, dovrà essere indirizzata all'Università degli studi di Reggio Calabria - Ufficio personale non docente - Via dei Correttori n. 8 - 89127 Reggio Calabria, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo avviso di indizione del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, segretario comunale o negli altri modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione della qualifica o della carriera e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) la propria attuale residenza e l'indirizzo con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;

9) l'indicazione della lingua prescelta, fra inglese, francese e tedesco.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 3. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Programma d'esame

L'esame di concorso consta:

1) di due prove scritte su:

un tema di cultura generale, con particolare riguardo alla storia e alla letteratura italiana;

una versione in italiano da una lingua straniera a scelta del candidato fra la francese, l'inglese e la tedesca; per tale versione è consentito l'uso del dizionario;

2) di una prova orale su:

elementi di storia, moderna e contemporanea e di storia della letteratura italiana;

elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, di statistica e legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

elementi di bibliografia generale e biblioteconomia e nozioni sull'ordinamento e la legislazione delle università e delle biblioteche.

Il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del mese e del luogo in cui le stesse si svolgeranno verrà comunicato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il candidato ammesso al concorso è tenuto a presentarsi alle prove scritte nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso suddetto, munito di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato in ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 6.

Preferenza a parità di merito

I concorrenti che avranno superato le prove e che abbiano ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire al rettore dell'Università degli studi di Reggio Calabria - Via dei Correttori n. 8, i relativi documenti in originale o copia autenticata in regola con le vigenti disposizioni fiscali nel termine perentorio di quindici giorni decorrente dal giorno successivo all'esposizione all'albo ufficiale della sede del risultato di esame.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Con decreto rettorale, tenuto conto dei diritti di precedenza o di preferenza previsti a favore di candidati che si trovino in possesso di particolari requisiti previsti dalle leggi vigenti, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Pertanto, i vincitori saranno immediatamente immessi in servizio ed invitati a presentare — entro il primo mese — i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico di cui al successivo art. 8. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del primo mese di servizio, il concorrente dichiarato vincitore del concorso, può, qualora sia stato a tal fine invitato, regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, saranno, comunque, compensate.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Presentazione dei documenti per la nomina

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria ai fini dell'accertamento, nei suoi confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dovrà presentare, pena la decadenza dalla nomina, al rettore dell'Università degli studi di Reggio Calabria - Via dei Correttori n. 8 - 89127 Reggio Calabria, entro il primo mese di servizio, i sottoelencati documenti di rito:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e)*, del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare, il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario.

Il candidato che sia dipendente statale di ruolo è tenuto a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare debbono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 9.

Nomina

Il vincitore del concorso, che risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato aiuto bibliotecario in prova, sesta qualifica funzionale, area delle biblioteche presso l'Università degli studi di Reggio Calabria, nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con diritto allo stipendio annuo lordo di L. 5.700.000 pari alla classe iniziale del sesto livello retributivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, oltre alle competenze accessorie previste dalle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione del personale.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto del rettore e sarà composta secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Reggio Calabria, addì 21 aprile 1986

Il rettore: QUISTELLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Catanzaro, addì 9 dicembre 1986
Registro n. 53 Università, foglio n. 190

ALLEGATO 1

All'Università degli studi - Ufficio personale non docente - Via dei Correttori, 8 - 89127 REGGIO CALABRIA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il ...., e residente a .... via..., n. .... c.a.p. .... (1) chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale non docente.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del seguente diploma di maturità .... conseguito in data .... presso ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella posizione di ....;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo ....;

h) di scegliere la seguente lingua straniera: ....

Data, ...

Firma ....
(Autenticazione della firma)

---

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne riportate.

87A1044

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di assistente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 24

E indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sanitario (operatore professionale collaboratore ex decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79) presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 del 15 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ascoli Piceno.

87A1348

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente medico di otorinolaringoiatria area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 30

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di otorinolaringoiatria - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 30.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 7 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. del personale in Seriate (Bergamo).

87A1300

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 73

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 73, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;
un posto di assistente medico di psichiatria - area funzionale di medicina;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. di Abbiategrasso (Milano).

87A1301

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso a dodici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 del 28 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Castelsangiovanni (Piacenza).

87A1304

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di dirigente sanitario di neuropsichiatria infantile, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di coadiutore sanitario di pneumologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 21 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Correggio (Reggio Emilia).

87A1297

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di collaboratore amministrativo - area giuridico-amministrativa, presso l'unità sanitaria locale n. 34.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo - area giuridico-amministrativa, presso l'unità sanitaria locale n. 34.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione del personale dell'U.S.L. in Copparo (Ferrara).

87A1298

REGIONE ABRUZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di operatore tecnico - fuochista, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di operatore tecnico - fuochista, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 30 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali e personale dell'U.S.L. in L'Aquila.

87A1329

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

undici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore tecnico coordinatore - addetto alla centrale termica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 30 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Lanciano (Chieti).

87A1325

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 9.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 4 del 28 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione, formazione ed aggiornamento del personale dell'U.S.L. in Genova-Sestri.

87A1328

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero C.T.O. dell'unità sanitaria locale n. 1-23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero C.T.O. dell'unità sanitaria locale n. 1-23, a:

un posto di primario di radiologia;
un posto di neuroradiologia;
due posti di tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 2 del 14 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi del presidio ospedaliero C.T.O. in Torino.

87A1302

Aumento del numero dei posti di concorsi a personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45

Il numero dei posti del pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 45 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 28 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1987 è elevato come appresso specificato:

sette posti di agente tecnico dei servizi sanitari - ausiliario socio-sanitario: il numero dei posti è elevato ad otto;

otto posti di operatore tecnico - cucina e mensa: il numero dei posti è elevato da otto a nove.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 15 ottobre 1986.

87A1303

REGIONE VENETO

Concorso a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero - primo servizio radiologico, presso lo stabilimento ospedale civile dell'unità sanitaria locale n. 21.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero - primo servizio radiologico, presso lo stabilimento ospedale civile dell'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 54 del 20 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale - concorsi dell'U.S.L. in Padova.

87A1299

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 39 del 17 febbraio 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti - Roma: Prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico addetto al servizio di radiologia e terapia fisica presso l'unità sanitaria locale n. 2 della regione Umbria. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 24 febbraio 1987).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 28, seconda colonna, della sopra menzionata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il *quarantacinquesimo* giorno successivo alla data di pubblicazione ...», leggasi: «Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il *quindicesimo* giorno successivo alla data di pubblicazione ...».

87A1431

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221